

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, dell'11 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale** 6
- Regolamento (CE) n. 503/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- Regolamento (CE) n. 504/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 10
- Regolamento (CE) n. 505/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 11
- Regolamento (CE) n. 506/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 14
- Regolamento (CE) n. 507/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di marzo 2004 per giovani bovini maschi destinati all'ingrasso 18
- Regolamento (CE) n. 508/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 509/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	22
Regolamento (CE) n. 510/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	24
Regolamento (CE) n. 511/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	26
Regolamento (CE) n. 512/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003	29
Regolamento (CE) n. 513/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	30
Regolamento (CE) n. 514/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004	32
Regolamento (CE) n. 515/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003	33
Regolamento (CE) n. 516/2004 della Commissione, del 18 marzo 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003	34

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/259/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza**
- 35
- Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza**
- 37

Commissione

2004/260/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia, Regione Toscana, intende dare esecuzione per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1327]**
- 72

2004/261/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 luglio 2003, relativa all'aiuto di Stato C 11/2002 (ex N 382/2001) al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di alcuni automezzi pesanti destinati al trasporto stradale di merci per deviarne la circolazione dalla strada statale 33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A26 ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2154]**
- 80



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2004/262/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 marzo 2004, relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 808]** 86

2004/263/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 marzo 2004, recante modifica della decisione 2000/333/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam, per quanto riguarda la designazione dell'autorità competente ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 824]** 88

2004/264/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 marzo 2004, che sospende il dazio antidumping istituito con decisione n. 2730/2000/CECA sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese** 89

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (GU L 15 del 22.1.2004)** 92

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 501/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 2004
relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽³⁾ costituisce il quadro di riferimento di norme, definizioni, classificazioni e principi contabili comuni per l'elaborazione dei conti degli Stati membri ai fini delle esigenze statistiche della Comunità europea, per ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri.
- (2) La relazione del comitato monetario sulle esigenze in materia di informazione, approvata dal Consiglio ECOFIN il 18 gennaio 1999, sottolinea che, per il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria e del mercato unico, la sorveglianza e il coordinamento efficaci delle politiche economiche rivestono grande importanza, e che ciò presuppone un sistema di informazione statistica completo che fornisca ai responsabili politici i dati necessari per le loro decisioni. La relazione afferma altresì che le statistiche congiunturali delle finanze pubbliche degli Stati membri dovrebbero essere considerate altamente prioritarie, in particolare quelle degli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria, e che l'obiettivo da raggiungere è quello di compilare conti finanziari trimestrali per il settore delle amministrazioni pubbliche, secondo un approccio graduale.
- (3) I dati nazionali trimestrali dei conti finanziari (operazioni e conti patrimoniali) delle amministrazioni pubbliche rappresentano una parte considerevole dell'in-

sieme delle operazioni finanziarie e dei conti patrimoniali finanziari nella zona euro e forniscono informazioni importanti ai fini dell'attuazione della politica monetaria. A questo riguardo, e per le proprie necessità, il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha adottato regolamenti e orientamenti intesi a garantire la trasmissione alla Banca centrale europea di dati infrannuali sulle statistiche finanziarie e sui conti finanziari nazionali.

- (4) Informazioni relative al settore di contropartita per le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali delle amministrazioni pubbliche sono necessarie per consentire un'analisi esaustiva dei finanziamenti e degli investimenti finanziari delle amministrazioni pubbliche per settore di contropartita e per strumento.
- (5) Il regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche ⁽⁵⁾ specificano i dati trimestrali non finanziari per le amministrazioni pubbliche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat).
- (6) Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2223/96 stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione può adottare modifiche della metodologia del sistema europeo dei conti per chiarirne e migliorarne il contenuto. La compilazione di conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche richiederà risorse supplementari negli Stati membri e non può pertanto essere oggetto di una decisione della Commissione, ma dovrebbe piuttosto essere adottata con un regolamento specifico del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 165 del 16.7.2003, pag. 6.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.

(7) Il comitato del programma statistico (CPS) istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾ e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito dalla decisione 91/115/CEE del Consiglio ⁽²⁾, si sono espressi a favore della presente proposta di regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Scopo del presente regolamento è quello di elencare e precisare le principali caratteristiche delle categorie di operazioni finanziarie e di attività e passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche e di ciascuno dei suoi sottosettori, come definite dal Sistema europeo dei conti (SEC 95), da trasmettere trimestralmente alla Commissione (Eurostat), secondo un approccio graduale.

Articolo 2

Compilazione dei dati trimestrali: fonti e metodi

1. Per ottenere statistiche di alta qualità, i dati trimestrali relativi alle operazioni finanziarie e alle attività e passività finanziarie si basano, nella misura del possibile, su informazioni messe direttamente a disposizione dalle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, i dati trimestrali relativi alle azioni non quotate (AF.512) e altre partecipazioni (AF.513), come definiti e codificati nel SEC 95 e detenuti dalle unità delle amministrazioni pubbliche, possono essere stimati per interpolazione e estrapolazione sulla base dei dati annuali corrispondenti.

2. La compilazione dei dati trimestrali per le operazioni finanziarie e le attività e passività finanziarie è conforme alle regole del SEC 95, in particolare per quanto riguarda la classificazione settoriale delle unità istituzionali, le regole di consolidamento, la classificazione delle operazioni finanziarie e delle attività e passività finanziarie, il momento della registrazione e i criteri di valutazione.

3. I dati trimestrali e i dati annuali corrispondenti trasmessi alla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2223/96 sono tra loro coerenti.

4. I dati trimestrali relativi alle attività e passività finanziarie si riferiscono agli importi delle attività e passività in essere alla fine di ogni trimestre.

Articolo 3

Trasmissione di dati trimestrali sulle operazioni finanziarie e sulle attività e passività finanziarie

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati trimestrali relativi alle operazioni finanziarie (F.) e alle consistenze di attività e passività finanziarie (AF.) per gli strumenti qui di seguito elencati, definiti e codificati nel SEC 95:

a) oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP) (F.1 e AF.1);

b) biglietti, monete e depositi (F.2 e AF.2);

c) titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.331 e AF.331);

d) titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.332 e AF.332);

e) strumenti finanziari derivati (F.34 e AF.34);

f) prestiti a breve termine (F.41 e AF.41);

g) prestiti a lungo termine (F.42 e AF.42);

h) azioni e altre partecipazioni (F.5 e AF.5);

i) diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione (F.61 e AF.61);

j) riserve premi e riserve sinistri (F.62 e AF.62);

k) altri conti attivi e passivi (F.7 e AF.7).

2. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione (Eurostat) i seguenti dati trimestrali per il sottosettore amministrazioni centrali (S.1311) di cui all'articolo 4:

a) azioni quotate (F.511 e AF.511), per quanto riguarda le operazioni su attività finanziarie e lo stock di attività finanziarie;

b) biglietti e monete (F.21 e AF.21), per quanto riguarda le operazioni su passività finanziarie e lo stock di passività finanziarie.

Articolo 4

Copertura del settore e dei sottosettori delle amministrazioni pubbliche

Gli Stati membri trasmettono dati trimestrali per il settore e i sottosettori delle amministrazioni pubbliche (S.13) come definiti e codificati dal SEC 95:

— amministrazioni centrali (S.1311),

— amministrazioni di Stati federati (S.1312),

— amministrazioni locali (S.1313),

— enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).

Articolo 5

Natura dei dati trimestrali coperti da trasmettere

1. I dati trimestrali di cui all'articolo 3 sono trasmessi in forma consolidata per i sottosettori delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4.

⁽¹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

2. I dati trimestrali di cui all'articolo 3 sono trasmessi in forma consolidata e non consolidata per il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) di cui all'articolo 4.

3. I dati trimestrali ripartiti per settore di contropartita sono trasmessi per i sottosectori amministrazioni centrali (S.1311) e enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) di cui all'articolo 4 e all'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Calendario per la trasmissione dei dati trimestrali

1. I dati trimestrali di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine del trimestre a cui si riferiscono.

2. Le eventuali revisioni dei dati trimestrali relativi ai trimestri precedenti sono trasmesse allo stesso tempo.

3. La prima trasmissione dei dati trimestrali di cui all'articolo 3, ad eccezione di altri conti attivi e passivi (F.7 e AF.7), all'articolo 4 e all'articolo 5 avviene secondo il calendario seguente:

a) per il sottosectore amministrazioni centrali (S.1311) e per il sottosectore enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314), entro il 30 giugno 2004; la Commissione ha la facoltà di concedere una deroga non superiore a 18 mesi per quanto riguarda la data della prima trasmissione di dati ripartiti per settore di contropartita e di alcuni dati relativi ad operazione finanziarie e ad attività e passività finanziarie, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti;

b) per i sottosectori amministrazioni di Stati federati (S.1312) e amministrazioni locali (S.1313):

i) entro il 30 giugno 2004 per le operazioni su passività e le passività di cui all'articolo 3, paragrafo 1; la Commissione ha facoltà di concedere una deroga non superiore a 18 mesi per quanto riguarda la data della prima trasmissione di questi dati, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti;

ii) entro il 30 giugno 2005 per le operazioni su attività e le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1; la Commissione ha facoltà di concedere una deroga non superiore a sei mesi per quanto riguarda la data della prima trasmissione di questi dati, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti;

c) per il settore amministrazioni pubbliche (S.13), entro il 30 giugno 2005; la Commissione ha facoltà di concedere una deroga non superiore a sei mesi per quanto riguarda la data della prima trasmissione di questi dati, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti.

4. La prima trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati trimestrali relativi agli altri conti attivi e passivi (F.7 e AF.7) per il settore amministrazioni pubbliche (S.13) e i suoi sottosectori di cui all'articolo 4 è effettuata entro il 30 giugno 2005; la Commissione ha facoltà di concedere una deroga non superiore a sei mesi per quanto riguarda la data della prima trasmissione di questi dati, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti.

Articolo 7

Trasmissione di dati pregressi

1. I dati trimestrali di cui all'articolo 6 comprendono i dati pregressi relativi alle operazioni finanziarie dal primo trimestre 1999 e ai conti patrimoniali finanziari dal quarto trimestre 1998, secondo il calendario di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, per la prima trasmissione dei dati.

2. Ove necessario, i dati pregressi possono essere basati sulle «migliori stime», rispettando in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3.

Articolo 8

Applicazione

1. Quando iniziano la trasmissione dei dati trimestrali secondo il calendario di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione dei dati trimestrali di cui all'articolo 3 (descrizione iniziale).

2. Quando trasmettono i dati riveduti, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) ogni modifica apportata alla descrizione iniziale.

3. La Commissione (Eurostat) informa il comitato del programma statistico (CPS) e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) circa le fonti e i metodi utilizzati da ciascuno Stato membro

Articolo 9

Relazione

Sulla base della trasmissione di dati di cui agli articoli 3, 4 e 5, e previa consultazione del CPS e del CMFB, la Commissione (Eurostat) trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2005, una relazione contenente una valutazione dell'attendibilità dei dati trimestrali trasmessi dagli Stati membri.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO

Ripartizione per settore di contropartita ⁽¹⁾Operazioni finanziarie e conti patrimoniali finanziari delle amministrazioni centrali (S.1311) e degli enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) ⁽²⁾

Settore di contropartita/sottosectore Categoria/sottocategoria	Amministrazioni pubbliche (S.11)	Società finanziarie (S.12)		Famiglie, comprese le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)	Resto del mondo (S.2)
		Totale	Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)		
Attività finanziarie					
Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.331 e AF.331)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.332 e AF.332)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prestiti a breve termine (F.41 e AF.41)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prestiti a lungo termine (F.42 e AF.42)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azioni e altre partecipazioni (F.5 e AF.5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Passività					
Prestiti a breve termine (F.41 e AF.41)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prestiti a lungo termine (F.42 e AF.42)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

⁽¹⁾ I riquadri incorniciati indicano i dati da trasmettere.⁽²⁾ I codici, tratti dal SEC 95, indicano: S: settori/sottosectori; F: operazioni finanziarie; AF: voci dei conti patrimoniali finanziari.

**REGOLAMENTO (CE) N. 502/2004 DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2004**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo
per la costruzione navale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli 89 e 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 giugno 2000 la Commissione e il governo della Repubblica di Corea hanno firmato i verbali concordati relativi alla costruzione navale mondiale, qui di seguito denominati «verbale concordato», al fine di ripristinare condizioni di concorrenza eque e trasparenti. Tuttavia, gli impegni di cui ai verbali concordati, in particolare l'impegno ad assicurare un meccanismo efficace di controllo dei prezzi, non sono stati effettivamente rispettati dalla parte coreana e quindi non è stato ottenuto un risultato soddisfacente.
- (2) A titolo di misura eccezionale e temporanea e al fine di assistere i cantieri navali comunitari operanti nei segmenti che hanno subito effetti negativi sotto forma di danni materiali e di grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana, è stato stabilito, con il regolamento (CE) n. 1177/2002 ⁽²⁾, un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, per determinati segmenti di mercato e per un periodo di tempo breve e limitato. In particolare, il meccanismo difensivo temporaneo è stato autorizzato solo dopo che la Comunità aveva avviato nei confronti della Repubblica di Corea la procedura di risoluzione delle controversie e non sarà più applicabile una volta che tale procedura sia stata conclusa o sospesa.
- (3) L'8 ottobre 2002, la Comunità ha avviato, come indicato nella decisione 2002/818/CE ⁽³⁾ un procedimento di risoluzione delle controversie contro la Repubblica di Corea

a norma dell'intesa dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

- (4) Le consultazioni che si sono svolte tra la Repubblica di Corea e la Comunità, come previsto dall'accordo OMC, non hanno permesso di trovare una soluzione soddisfacente. L'11 giugno 2003, la Comunità ha chiesto all'organo di conciliazione dell'OMC di istituire un panel sulle pratiche sleali coreane nel settore della costruzione navale.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1177/2002 scade il 31 marzo 2004. La Repubblica di Corea non ha ancora rispettato effettivamente i suoi impegni e non si prevede che il procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC si sarà concluso entro tale data. Occorre quindi prorogare il meccanismo difensivo temporaneo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1177/2002 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso scade il 31 marzo 2005.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Parere reso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 2002/818/CE della Commissione dell'8 ottobre 2002 a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio riguardante talune pratiche commerciali mantenute dalla Corea che incidono sul commercio di navi mercantili (GU L 281 del 19.10.2002, pag. 15).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2004.

Per il Consiglio

La Presidente

M. HARNEY

REGOLAMENTO (CE) N. 503/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	104,4
	204	75,8
	212	125,1
	999	101,8
0707 00 05	052	138,6
	068	141,1
	096	93,1
	204	16,8
	220	147,3
	999	107,4
0709 10 00	220	77,3
	999	77,3
0709 90 70	052	107,2
	204	49,0
	999	78,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	61,5
	204	48,6
	212	55,9
	220	47,7
	400	65,3
	624	61,1
	999	56,7
0805 50 10	400	46,9
	600	51,3
	999	49,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	45,0
	388	86,7
	400	108,0
	404	98,5
	508	75,9
	512	80,7
	524	66,2
	528	85,7
	720	91,3
	999	82,0
	0808 20 50	388
512		64,1
528		68,2
999		69,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 504/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 1 340 535 305 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione per il periodo dal 1° aprile 2004 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 59 812 118 EUR.

- (2) Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1° aprile 2004 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1° aprile 2004 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,956.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 35).

**REGOLAMENTO (CE) N. 505/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽³⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁴⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽⁷⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽⁸⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽²⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (9) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 19 marzo 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg ⁽¹⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zuccheri bianchi	47,42	47,42

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Repubblica ceca, e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

**REGOLAMENTO (CE) N. 506/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁹⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽⁴⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti

agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (11) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (12) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 19 marzo 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (2)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – negli altri casi	2,043 — 2,043 1,532 — 1,532 — 2,043 2,043 — 2,043 — 2,043	2,043 — 2,043 — — 1,532 — — — — — — 2,043

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – grani lunghi	9,100 9,100 9,100	9,100 9,100 9,100
1006 40 00	Rotture di riso	2,400	2,400
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 507/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di marzo 2004 per giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 977/2003 della Commissione, del 6 giugno 2003, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 2003-30 giugno 2004) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 977/2003 prevede un'altra attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di domanda di titoli d'importazione al 6 febbraio 2004.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 279/2004 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2004.

- (3) I quantitativi per i quali sono stati chiesti diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili. In tali condizioni, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 977/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 977/2003 viene accolta limitatamente allo 0,5328 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 141 del 7.6.2003, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1361/2003 (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 38).

⁽³⁾ GU L 47 del 18.2.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 467/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 30).

**REGOLAMENTO (CE) N. 508/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁴⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158/del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	28,60	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	23,49
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	24,52	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	24,52	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C11	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	5,11
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	36,77	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	28,60	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	24,52	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	24,52	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	32,69
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	32,69
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	32,69
1103 20 60 9000	C12	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	32,69
1103 20 20 9000	C11	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	36,48
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	36,48
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	32,02
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	24,52
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	32,69	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	32,02
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	26,56	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	24,52
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	24,52
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	32,02
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	24,52
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	33,56
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	23,29
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	24,52
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	30,65				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 509/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (?)
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,37	0,22	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,98	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 510/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati all'Unione europea lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 19 MARZO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,62 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,62 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,62 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,62 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4742
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	47,42
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	47,42
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	47,42
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4742

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**REGOLAMENTO (CE) N. 511/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il

prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.
- (9) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) Negli scambi tra la Comunità, da un lato e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati alla Comunità lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (12) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (13) In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 19 MARZO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	47,42 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	47,42 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	90,09 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4742 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	47,42 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4742 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4742 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4742 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	47,42 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4742 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CE) N. 512/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventitreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventitreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 50,557 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 513/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

**relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana,
del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽²⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

Regno Unito:

- 20 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 600 tonnellate della Namibia,

considerando quanto segue:

Germania:

- 300 tonnellate originarie del Botswana,
- 190 tonnellate originarie della Namibia.

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di aprile 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 marzo 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

Botswana:	17 606 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 299 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	11 965 tonnellate.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° aprile 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate.

Articolo 3

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

**REGOLAMENTO (CE) N. 514/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 238/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 12 al 18 marzo 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 8,93 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 34 700 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 515/2004 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 12 al 18 marzo 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

**REGOLAMENTO (CE) N. 516/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2004**

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al
regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di

Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 12 al 18 marzo 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2004

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

(2004/259/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 174 del trattato, uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
- (2) Il 24 giugno 1998 la Comunità ha firmato ad Århus il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in seguito denominato «il protocollo»).
- (3) L'obiettivo del protocollo è di limitare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di inquinanti organici persistenti che hanno effetti nocivi significativi sulla salute umana o sull'ambiente a causa del loro trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

(4) Il protocollo prevede, in linea di principio, la cessazione o la riduzione della produzione e dell'uso di tredici sostanze considerate come inquinanti organici persistenti. Le parti devono inoltre adottare misure efficaci per ridurre o stabilizzare le emissioni totali annue di alcune sostanze.

(5) Il protocollo è aperto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti della convenzione.

(6) Poiché gran parte delle disposizioni del protocollo riguardano la tutela dell'ambiente e la protezione della salute umana, è opportuno utilizzare quale base giuridica l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300.

(7) Il protocollo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale della Comunità. È quindi opportuno che la Comunità proceda quanto prima alla sua approvazione.

(8) La Comunità ha già adottato strumenti concernenti questioni disciplinate dal protocollo, comprese le direttive 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽³⁾, e 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ Parere reso il 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 29 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 16 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

PROTOCOLLO**sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza**

LE PARTI,

DETERMINATE ad attuare la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza,

RICONOSCENDO che molti inquinanti organici persistenti sono emessi e trasportati attraverso le frontiere internazionali e si depositano in Europa, in America settentrionale e nell'Artico, lontano dal luogo di origine, e che l'atmosfera è il principale mezzo di propagazione,

CONSAPEVOLI che gli inquinanti organici persistenti resistono alla degradazione naturale e sono stati associati ad effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente,

PREOCCUPATI per la possibilità che nei livelli trofici superiori gli inquinanti organici persistenti raggiungano, per bioamplificazione, concentrazioni tali da pregiudicare lo stato della flora e della fauna selvatica e la salute degli esseri umani esposti alla loro azione,

RICONOSCENDO che gli ecosistemi artici, e specialmente le popolazioni indigene locali che vivono di pesci e mammiferi artici, sono particolarmente minacciati dalla bioamplificazione degli inquinanti organici persistenti,

COSCIENTI del fatto che le misure adottate per controllare le emissioni di inquinanti organici persistenti potrebbero contribuire alla protezione dell'ambiente e della salute umana anche nelle zone situate al di fuori della regione di competenza della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, inclusi l'Artico e le acque internazionali,

RISOLUTI ad adottare misure per prevedere, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'applicazione dell'approccio precauzionale sancito nel principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo,

RIAFFERMANDO che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale,

PRENDENDO ATTO della necessità di un'azione a livello mondiale contro gli inquinanti organici persistenti e ricordando il ruolo che il capitolo 9 dell'Agenda 21 assegna agli accordi regionali ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero a livello mondiale, e in particolare alla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, affinché condivida la sua esperienza con altre regioni del mondo,

RICONOSCENDO che sono in vigore normative a livello subregionale, regionale e mondiale, inclusi strumenti internazionali, che disciplinano la gestione dei rifiuti pericolosi, i loro movimenti transfrontalieri e il loro smaltimento, in particolare la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,

CONSIDERANDO che le principali fonti di inquinamento atmosferico che contribuiscono all'accumulo di inquinanti organici persistenti sono l'uso di alcuni pesticidi, la fabbricazione e l'uso di determinate sostanze chimiche e la formazione non intenzionale di alcune sostanze durante l'incenerimento dei rifiuti, la combustione, la produzione di metalli, e a partire da fonti mobili,

CONSAPEVOLI dell'esistenza di tecniche e pratiche di gestione in grado di ridurre le emissioni atmosferiche di inquinanti organici persistenti,

COSCIENTI della necessità di un approccio regionale economicamente efficiente per combattere l'inquinamento atmosferico,

PRENDENDO ATTO dell'importante contributo del settore privato e del settore non governativo alla conoscenza degli effetti associati agli inquinanti organici persistenti, delle alternative e delle tecniche di abbattimento disponibili, e del ruolo di tali settori nella riduzione delle emissioni di inquinanti organici persistenti,

RICORDANDO che le misure adottate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificabile o una restrizione dissimulata della concorrenza e del commercio internazionali,

TENENDO CONTO dei dati tecnici e scientifici disponibili sulle emissioni, i processi atmosferici e gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla salute umana e sull'ambiente, nonché sui costi di riduzione delle emissioni, e riconoscendo la necessità di proseguire la cooperazione tecnica e scientifica al fine di promuovere una migliore comprensione di questi aspetti,

RICONOSCENDO le misure già adottate in materia di inquinanti organici persistenti da alcune delle parti a livello nazionale e/o nell'ambito di altre convenzioni internazionali,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- 1) «convenzione»: la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
- 2) «EMEP»: il programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
- 3) «organo esecutivo»: l'organo esecutivo della convenzione istituito dall'articolo 10, paragrafo 1, della convenzione;
- 4) «commissione»: la commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
- 5) «parti»: se non altrimenti indicato, le parti contraenti del presente protocollo;
- 6) «zona geografica delle attività dell'EMEP»: la zona definita all'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
- 7) «inquinanti organici persistenti (POP)»: le sostanze organiche che: i) possiedono caratteristiche tossiche; ii) sono persistenti; iii) danno luogo a bioaccumulo; iv) tendono ad essere trasportate in atmosfera attraverso le frontiere e a depositarsi a grande distanza; v) possono provocare effetti nocivi significativi per la salute umana o per l'ambiente, sia nelle vicinanze sia lontano dalle fonti di emissione;
- 8) «sostanza»: un'unica specie chimica o più specie chimiche che formano un gruppo specifico in quanto: a) hanno proprietà simili e vengono emesse insieme nell'ambiente; o b) formano una miscela generalmente commercializzata come un unico prodotto;
- 9) «emissione»: il rilascio nell'atmosfera di una sostanza da una fonte puntuale o diffusa;
- 10) «fonte fissa»: qualsiasi edificio, struttura, impianto, installazione o apparecchiatura fissa che emette o può emettere direttamente o indirettamente inquinanti organici persistenti in atmosfera;
- 11) «categoria di grandi fonti fisse»: qualsiasi categoria di fonti fisse indicata nell'allegato VIII;
- 12) «fonte fissa nuova»: qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore: i) del presente protocollo; o ii) di un emendamento all'allegato III o VIII, qualora la fonte

fissa sia assoggettata alle disposizioni del presente protocollo soltanto in virtù di tale emendamento. Spetta alle autorità nazionali competenti decidere se una modifica sia sostanziale o meno, tenendo conto di fattori quali i benefici ambientali derivanti da tale modifica.

Articolo 2

Oggetto

L'obiettivo del presente protocollo è di limitare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di inquinanti organici persistenti.

Articolo 3

Obblighi fondamentali

1. Salvo in caso di deroga specifica a norma dell'articolo 4, ciascuna parte adotta misure efficaci al fine di:
 - a) porre fine alla produzione e all'uso delle sostanze di cui all'allegato I conformemente alle disposizioni di attuazione ivi previste;
 - b)
 - i) garantire, in caso di distruzione o di smaltimento delle sostanze di cui all'allegato I, che tale distruzione o smaltimento avvengano senza rischi per l'ambiente, tenendo conto della disciplina vigente a livello subregionale, regionale e mondiale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi, e in particolare della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
 - ii) adoperarsi affinché, per quanto possibile, lo smaltimento delle sostanze di cui all'allegato I avvenga all'interno del territorio nazionale, tenendo conto delle relative implicazioni ambientali;
 - iii) provvedere affinché i movimenti transfrontalieri delle sostanze di cui all'allegato I siano effettuati senza rischi per l'ambiente, tenendo conto della disciplina vigente a livello subregionale, regionale e mondiale in materia di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, e in particolare della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
 - c) riservare le sostanze di cui all'allegato II agli usi ivi indicati, conformemente alle disposizioni di attuazione specificate in tale allegato.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), hanno effetto per ogni sostanza alla data in cui cessa la sua produzione o, se posteriore, alla data in cui cessa il suo uso.
3. Ciascuna parte dovrà sviluppare apposite strategie per individuare i prodotti ancora in uso e i rifiuti contenenti le sostanze di cui agli allegati I, II o III, e adottare le opportune misure affinché tali rifiuti, e i prodotti divenuti rifiuti, siano distrutti o smaltiti senza rischi per l'ambiente.

4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, i termini «rifiuto», «smaltimento» e «senza rischi per l'ambiente» vanno interpretati conformemente all'uso che di questi termini è fatto nella convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

5. Ciascuna parte deve:

a) ridurre le emissioni totali annue di ognuna delle sostanze di cui all'allegato III rispetto al livello di emissioni rilevato in un anno di riferimento stabilito conformemente a tale allegato, adottando misure efficaci ed adeguate alla propria situazione specifica;

b) applicare, entro i termini indicati nell'allegato VI:

i) le migliori tecniche disponibili, tenendo conto dell'allegato V, ad ogni fonte fissa nuova appartenente ad una delle categorie di grandi fonti fisse per le quali l'allegato V individua le migliori tecniche disponibili;

ii) valori limite almeno altrettanto rigorosi di quelli indicati nell'allegato IV ad ogni fonte fissa nuova appartenente ad una delle categorie menzionate in tale allegato, tenendo conto dell'allegato V. In alternativa, ciascuna parte può applicare altre strategie di riduzione delle emissioni, purché tali strategie consentano di ottenere una riduzione equivalente delle emissioni totali;

iii) le migliori tecniche disponibili, tenendo conto dell'allegato V, a ciascuna fonte fissa esistente appartenente ad una delle categorie di grandi fonti fisse per le quali l'allegato V individua le migliori tecniche disponibili, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile. In alternativa, ciascuna parte può adottare altre strategie di riduzione delle emissioni, purché tali strategie consentano di ottenere una riduzione equivalente delle emissioni totali;

iv) valori limite almeno altrettanto rigorosi di quelli indicati nell'allegato IV ad ogni fonte fissa esistente appartenente ad una delle categorie menzionate in tale allegato, purché ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile, tenendo conto dell'allegato V. In alternativa, ciascuna parte può adottare altre strategie di riduzione delle emissioni, purché tali strategie consentano di ottenere una riduzione equivalente delle emissioni totali;

v) misure efficaci per controllare le emissioni provenienti da fonti mobili, tenendo conto dell'allegato VII.

6. Nel caso delle fonti di combustione domestiche, gli obblighi di cui al paragrafo 5, lettera b), punti i) e ii), si riferiscono a tutte le fonti fisse comprese in questa categoria complessivamente considerate.

7. Se dopo l'applicazione del paragrafo 5, lettera b), una parte non è in grado di conformarsi al disposto del paragrafo 5, lettera a), per una delle sostanze di cui all'allegato III, essa viene esonerata dagli obblighi di cui al paragrafo 5, lettera a), relativamente a tale sostanza.

8. Ciascuna parte predispone e aggiorna inventari delle emissioni delle sostanze di cui all'allegato III e raccoglie le informazioni disponibili sulla produzione e sulla vendita delle sostanze di cui agli allegati I e II; a tal fine le parti che rientrano nella zona geografica di attività dell'EMEP utilizzano almeno le metodologie e la risoluzione spaziale e temporale indicate dall'organo direttivo dell'EMEP e le parti che non rientrano nella zona geografica di attività dell'EMEP utilizzano, a titolo orientativo, le metodologie elaborate nell'ambito del programma di lavoro dell'organo esecutivo. Ogni parte comunica tali informazioni conformemente agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

Articolo 4

Deroghe

1. L'articolo 3, paragrafo 1, non si applica ai quantitativi di una determinata sostanza destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

2. Ciascuna parte può concedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione ad una determinata sostanza, purché tale deroga non sia concessa o utilizzata in modo tale da compromettere gli obiettivi del presente protocollo, ed esclusivamente per i seguenti scopi e alle seguenti condizioni:

a) per attività di ricerca diverse da quelle di cui al paragrafo 1, purché:

i) non sia prevista l'immissione nell'ambiente di quantità significative della sostanza durante il suo uso e il successivo smaltimento;

ii) gli obiettivi e i parametri della ricerca siano soggetti a valutazione e autorizzazione della parte interessata;

iii) in caso di emissione significativa di una sostanza nell'ambiente, la deroga cessi immediatamente di avere effetto, siano adottate le opportune misure per contenere l'emissione e sia effettuata una valutazione delle misure di contenimento prima di riprendere le ricerche;

b) per gestire in caso di necessità un'emergenza di salute pubblica, purché:

i) la parte interessata non disponga di misure alternative adeguate per far fronte alla situazione;

ii) le misure adottate siano proporzionali alle dimensioni e alla gravità dell'emergenza;

iii) siano adottate le dovute precauzioni per proteggere la salute umana e l'ambiente e fare in modo che la sostanza non sia utilizzata al di fuori della zona geografica colpita dall'emergenza;

iv) la deroga sia concessa per un periodo non superiore alla durata dell'emergenza;

v) una volta cessata l'emergenza, tutte le rimanenti scorte della sostanza siano assoggettate alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b);

- c) per un uso limitato, giudicato essenziale dalla parte, purché:
- i) la deroga sia concessa per un massimo di cinque anni;
 - ii) la deroga non sia già stata precedentemente concessa dalla parte a norma del presente articolo;
 - iii) non esistano adeguate alternative per l'uso previsto;
 - iv) la parte abbia stimato le emissioni della sostanza conseguenti alla deroga ed il loro contributo alle emissioni totali della sostanza generate dalle parti contraenti;
 - v) siano adottate le opportune precauzioni per ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente;
 - vi) alla scadenza della deroga, tutte le rimanenti scorte della sostanza siano assoggettate alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

3. Entro novanta giorni dalla concessione della deroga di cui al paragrafo 2, ciascuna parte fornisce al segretariato almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione chimica della sostanza oggetto della deroga;
- b) scopo per il quale è stata concessa la deroga;
- c) condizioni alle quali è stata concessa la deroga;
- d) durata della deroga;
- e) persone o organismi cui si applica la deroga;
- f) per le deroghe concesse ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e c), stima delle emissioni della sostanza conseguenti alla deroga e valutazione del loro contributo alle emissioni totali della sostanza generate dalle parti contraenti.

4. Il segretariato trasmette a tutte le parti le informazioni ricevute a norma del paragrafo 3.

Articolo 5

Scambio di informazioni e tecnologia

Conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti e pratiche, le parti creano condizioni favorevoli allo scambio di informazioni e tecnologie dirette a ridurre la formazione e l'emissione di inquinanti organici persistenti e a consentire lo sviluppo di alternative economicamente efficienti, promuovendo in particolare:

- a) i contatti e la cooperazione tra i soggetti e gli organismi competenti del settore pubblico e privato capaci di fornire tecnologie, servizi di progettazione e sviluppo tecnico, attrezzature o finanziamenti;
- b) lo scambio di informazioni sullo sviluppo e l'uso di alternative agli inquinanti organici persistenti, sulla valutazione dei rischi che esse presentano per la salute umana e per l'ambiente e sui loro costi economici e sociali, nonché l'accesso a tali informazioni;
- c) la compilazione e il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorità da esse designate che sono impegnate in attività simili in seno ad altre istanze internazionali;
- d) lo scambio di informazioni sulle attività svolte in seno ad altre istanze internazionali.

Articolo 6

Sensibilizzazione del pubblico

Conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti e pratiche, le parti promuovono la diffusione di informazioni al pubblico, ivi compresi i soggetti che sono utilizzatori diretti degli inquinanti organici persistenti. In particolare possono essere oggetto di diffusione:

- a) le informazioni relative alla valutazione del rischio e del pericolo, anche attraverso l'etichettatura;
- b) le informazioni sulla riduzione dei rischi;
- c) le informazioni volte a promuovere l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti o a favorirne un uso ridotto, ivi incluse, ove opportuno, le informazioni riguardanti la lotta integrata contro i parassiti, la gestione integrata delle colture e l'impatto economico e sociale dell'eliminazione o della riduzione di tali sostanze;
- d) le informazioni sulle alternative agli inquinanti organici persistenti, la valutazione dei rischi che esse presentano per la salute umana e per l'ambiente e le informazioni sull'impatto economico e sociale di tali alternative.

Articolo 7

Strategie, politiche, programmi, misure e informazioni

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore nei propri confronti del presente protocollo, ciascuna parte elabora strategie, politiche e programmi per adempiere agli obblighi ivi previsti.

2. Ciascuna parte deve:

- a) incoraggiare il ricorso a tecniche di gestione economicamente realizzabili e prive di rischi per l'ambiente, comprese le migliori pratiche ambientali, con riferimento a tutti gli aspetti riguardanti l'uso, la produzione, l'emissione, il trattamento, la distribuzione, la manipolazione, il trasporto e la rigenerazione delle sostanze oggetto del presente protocollo e dei manufatti, delle miscele e delle soluzioni contenenti tali sostanze;
- b) incoraggiare l'attuazione di altri programmi di gestione finalizzati a ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti, compresi i programmi volontari e il ricorso a strumenti economici;
- c) valutare l'opportunità di adottare altre politiche e misure adatte alla propria situazione, ivi compreso il ricorso a misure di carattere non normativo;
- d) compiere tutti gli sforzi economicamente possibili per ridurre il livello delle sostanze oggetto del presente protocollo contenute sotto forma di contaminanti in altre sostanze o in prodotti chimici o manufatti, una volta stabilita la rilevanza della fonte;

e) prendere in considerazione, nei propri programmi di valutazione delle sostanze, le caratteristiche indicate nel paragrafo 1 della decisione 1998/2 dell'organo esecutivo sulle informazioni da fornire e sulle procedure da seguire per l'inclusione di nuove sostanze negli allegati I, II e III, e successivi emendamenti.

3. Le parti possono adottare misure più rigorose di quelle previste dal presente protocollo.

Articolo 8

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

Le parti incoraggiano le attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti in particolare (ma non soltanto) i seguenti aspetti:

- a) le emissioni, i livelli di trasporto e deposito a grande distanza e la relativa modellizzazione, i livelli esistenti nell'ambiente biotico e abiotico, l'elaborazione di procedure di armonizzazione delle metodologie applicabili;
- b) le vie di penetrazione e gli inventari degli inquinanti in ecosistemi rappresentativi;
- c) gli effetti degli inquinanti sulla salute umana e sull'ambiente, compresa la quantificazione di tali effetti;
- d) le migliori tecniche e pratiche disponibili, incluse le pratiche agricole e le tecniche e pratiche di controllo delle emissioni applicate dalle parti o in fase di sviluppo;
- e) le metodologie destinate a tenere conto dei fattori socio-economici nella valutazione delle strategie alternative di controllo delle emissioni;
- f) un approccio basato sugli effetti, che riunisca insieme le opportune informazioni, comprese quelle ottenute ai sensi delle lettere da a) ad e), sui livelli ambientali, misurati o modellizzati, le vie di penetrazione e gli effetti degli inquinanti sulla salute umana e l'ambiente, al fine di formulare future strategie di controllo che tengano conto anche dei fattori economici e tecnologici;
- g) i metodi per stimare le emissioni nazionali ed elaborare proiezioni delle future emissioni dei singoli inquinanti organici persistenti, e per valutare il modo di utilizzare tali stime e proiezioni ai fini della definizione dei futuri obblighi;
- h) i livelli delle sostanze oggetto del presente protocollo contenute sotto forma di contaminanti in altre sostanze, prodotti chimici o manufatti, e la rilevanza di tali livelli per il trasporto a lunga distanza, nonché le tecniche applicate per ridurre i livelli di tali contaminanti e, infine, i livelli di inquinanti organici persistenti generati durante il ciclo di vita del legname trattato con pentaclorofenolo.

Occorre dare la priorità alle ricerche sulle sostanze per le quali è più probabile la presentazione di una proposta secondo le procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Articolo 9

Comunicazione delle informazioni

1. Nel rispetto delle leggi nazionali in materia di riservatezza delle informazioni commerciali:

- a) ad intervalli periodici stabiliti dalle parti riunite in sede di organo esecutivo, ciascuna parte fornisce a tale organo, tramite il segretario esecutivo della commissione, informazioni sulle misure da essa adottate per attuare il presente protocollo;
- b) ad intervalli periodici, che saranno stabiliti dall'organo direttivo dell'EMEP e approvati dalle parti in una sessione dell'organo esecutivo, ciascuna parte rientrante nella zona geografica di attività dell'EMEP fornisce all'EMEP, tramite il segretario esecutivo della commissione, informazioni sui livelli di emissione degli inquinanti organici persistenti, utilizzando almeno le metodologie e la risoluzione temporale e spaziale indicate dal suddetto organo direttivo. Le parti non rientranti nella zona geografica di attività dell'EMEP forniscono su richiesta all'organo esecutivo informazioni analoghe. Ciascuna parte fornisce inoltre informazioni sui livelli di emissione delle sostanze di cui all'allegato III per l'anno di riferimento specificato in tale allegato.

2. Il formato e il contenuto delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, lettera a), devono essere conformi alla decisione che sarà adottata dalle parti in una sessione dell'organo esecutivo. Le condizioni previste da tale decisione saranno rivedute, se necessario, per stabilire eventuali elementi aggiuntivi in relazione al formato o al contenuto delle informazioni che devono figurare nei rapporti delle parti.

3. Prima di ciascuna sessione annuale dell'organo esecutivo, l'EMEP fornisce in tempo utile informazioni sul trasporto e sul deposito a grande distanza di inquinanti organici persistenti.

Articolo 10

Verifiche effettuate dalle parti nelle sessioni dell'organo esecutivo

1. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione, in occasione delle sessioni dell'organo esecutivo le parti verificano le informazioni fornite dalle parti, dall'EMEP o da altri organi ausiliari e le relazioni del comitato di attuazione di cui all'articolo 11 del presente protocollo.

2. In occasione delle sessioni dell'organo esecutivo, le parti verificano i progressi compiuti nell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente protocollo.

3. In occasione delle sessioni dell'organo esecutivo, le parti verificano l'adeguatezza e l'efficacia degli obblighi previsti nel presente protocollo. Tale verifica tiene conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili sugli effetti del deposito di inquinanti organici persistenti, delle valutazioni relative agli sviluppi tecnologici, del mutamento delle condizioni economiche e dell'adempimento degli obblighi in materia di livelli di emissione. Le procedure, i metodi e il calendario delle verifiche sono stabiliti dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo. La prima verifica deve essere eseguita entro tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo.

*Articolo 11***Adempimento degli obblighi**

L'adempimento degli obblighi contratti da ciascuna parte in virtù del presente protocollo è soggetto a periodiche verifiche. Il comitato di attuazione istituito con decisione 1997/2 nella XV sessione dell'organo esecutivo esegue le verifiche e riferisce alle parti riunite in sede di organo esecutivo, conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato alla suddetta decisione e nei successivi emendamenti.

*Articolo 12***Risoluzione delle controversie**

1. In caso di controversia tra due o più parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo, le parti in causa cercano di giungere ad una soluzione mediante negoziati o altri mezzi pacifici di loro scelta. Esse informano l'organo esecutivo dell'esistenza di una controversia tra di loro.

2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, o in qualsiasi momento successivo, ciascuna parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere, per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del protocollo, il carattere obbligatorio ipso facto e senza accordi speciali di uno o di entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo:

- a) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
- b) arbitrato, secondo le procedure che saranno adottate quanto prima dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo, con un apposito allegato sull'arbitrato.

Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione di effetto equivalente con riferimento all'arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b).

3. Le dichiarazioni rese a norma del paragrafo 2 rimangono valide fino alla scadenza da esse prevista o alla scadenza di un termine di tre mesi dalla data del deposito presso il depositario di una notifica scritta di revoca delle medesime.

4. La formulazione di una nuova dichiarazione, la notifica della revoca o la cessazione degli effetti di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte internazionale di giustizia o al tribunale arbitrale, a meno che le parti alla controversia non convengano diversamente.

5. Salvo il caso in cui le parti alla controversia abbiano accettato gli stessi mezzi di risoluzione delle controversie ai sensi del paragrafo 2, qualora trascorsi dodici mesi dalla data in cui una parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia tra di loro le parti in causa non siano riuscite ad accordarsi con i mezzi di cui al paragrafo 1, su richiesta di una di esse la controversia forma oggetto di una procedura di conciliazione.

6. Ai fini del paragrafo 5 è istituita una commissione di conciliazione. La commissione è composta da un numero uguale di membri per ciascuna parte interessata, nominati da detta parte (o, se più parti nella procedura di conciliazione condividono lo stesso interesse, dal gruppo di parti che condivide lo stesso interesse), e da un presidente, scelto di comune accordo dai membri così nominati. La commissione formula una raccomandazione, che le parti sono tenute ad esaminare in buona fede.

*Articolo 13***Allegati**

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo. Gli allegati V e VII hanno valore di raccomandazione.

*Articolo 14***Emendamenti**

1. Ciascuna parte può proporre emendamenti al presente protocollo.

2. Le proposte di emendamento devono essere presentate per iscritto al segretario esecutivo della commissione, che le comunica a tutte le parti. Le proposte sono esaminate dalle parti in occasione della sessione successiva dell'organo esecutivo, purché siano state comunicate loro dal segretario esecutivo con almeno novanta giorni di anticipo.

3. Gli emendamenti al presente protocollo e agli allegati da I a IV, VI e VIII sono adottati per consenso dalle parti presenti durante una sessione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore, per le parti che li hanno accettati, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario degli strumenti di accettazione di almeno due terzi delle parti. Per ogni altra parte, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del rispettivo strumento di accettazione.

4. Gli emendamenti agli allegati V e VII sono adottati per consenso delle parti presenti durante una sessione dell'organo esecutivo. Trascorsi novanta giorni dalla data della loro comunicazione a tutte le parti ad opera del segretario esecutivo della commissione, gli emendamenti ai suddetti allegati entrano in vigore per le parti che non abbiano trasmesso al depositario una notifica ai sensi del paragrafo 5, purché almeno 16 parti non abbiano trasmesso tale notifica.

5. Le parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli allegati V o VII devono notificarlo per iscritto al depositario entro 90 giorni dalla data della comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica tempestivamente a tutte le parti le notifiche ricevute. Ciascuna parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione; in tal caso l'emendamento ai suddetti allegati entra in vigore per tale parte dopo il deposito del proprio strumento di accettazione presso il depositario.

6. Qualora venga presentata una proposta di emendamento agli allegati I, II o III per includere una sostanza nell'ambito del presente protocollo:

- a) il proponente fornisce all'organo esecutivo le informazioni specificate nella decisione 1998/2 dell'organo esecutivo e nei successivi emendamenti;
- b) le parti valutano la proposta secondo le procedure stabilite nella decisione 1998/2 dell'organo esecutivo e nei successivi emendamenti.

7. Qualsiasi decisione relativa alla modifica della decisione 1998/2 dell'organo esecutivo è adottata per consenso dalle parti riunite in sede di organo esecutivo e ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione.

Articolo 15

Firma

1. Il presente protocollo è aperto alla firma ad Århus (Danimarca) dal 24 al 25 giugno 1998, e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998, e può essere sottoscritto dagli Stati membri della commissione e dagli Stati dotati di statuto consultivo presso la commissione ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV), adottata dal Consiglio economico e sociale il 28 marzo 1947, nonché dalle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani membri della commissione e aventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie disciplinate dal protocollo, purché gli Stati e le organizzazioni interessate siano parti della convenzione.

2. Nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano in nome proprio i diritti e le responsabilità conferite ai rispettivi Stati membri dal presente protocollo. In questo caso, gli Stati membri delle suddette organizzazioni non possono esercitare individualmente tali diritti.

Articolo 16

Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari.

2. Il presente protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 15, paragrafo 1, a decorrere dal 21 dicembre 1998.

Articolo 17

Depositario

Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite, il quale assolve le funzioni di depositario.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il depositario.

2. Per ogni Stato membro o organizzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, ad opera di tale parte, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 19

Denuncia

Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo nei propri confronti, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciarlo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data del ricevimento della notifica da parte del depositario, o in qualsiasi altra data successiva specificata nella notifica stessa.

Articolo 20

Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto ad Århus (Danimarca), il ventiquattro giugno millenovecentonovantotto.

ALLEGATO I

SOSTANZE DA ELIMINARE

Se non altrimenti indicato nel presente protocollo, questo allegato non si applica alle seguenti sostanze quando sono presenti: i) sotto forma di contaminanti nei prodotti; o ii) in articoli fabbricati o in uso alla data di attuazione; o iii) come prodotti chimici intermedi utilizzati esclusivamente all'interno del sito produttivo per la produzione di una o più sostanze differenti e che in tal modo subiscono una trasformazione chimica. Salvo indicazione contraria, gli obblighi di seguito elencati hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo.

Sostanza	Disposizioni di attuazione	
	Cessazione	Condizioni
Aldrin CAS: 309-00-2	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna
Clordano CAS: 57-74-9	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna
Clordecone CAS: 143-50-0	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna
DDT CAS: 50-29-3	Produzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. La produzione deve cessare entro un anno dalla data in cui le parti hanno riconosciuto per consenso l'esistenza di valide alternative al DDT ai fini della protezione della salute pubblica da malattie quali la malaria e l'encefalite. 2. Allo scopo di porre fine alla produzione di DDT non appena possibile, le parti verificano la disponibilità e la praticabilità delle alternative al DDT ed eventualmente promuovono la commercializzazione delle alternative più sicure ed economicamente valide, entro un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo e in seguito a intervalli regolari secondo necessità, in consultazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite e il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.
	Uso	Nessuna, salvo quanto indicato nell'allegato II.
Dieldrin CAS: 60-57-1	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna
Endrin CAS: 72-20-8	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna
Eptacloro CAS: 76-44-8	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna, salvo per l'utilizzo da parte di personale qualificato contro le formiche della specie <i>Solenopsis invicta</i> («formiche di fuoco») nelle cassette elettriche di giunzione di tipo industriale. Tale uso deve essere riesaminato entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.
Esabromobifenile CAS: 36355-01-8	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna
Esaclorobenzene CAS: 118-74-1	Produzione	Nessuna, salvo per la produzione per uno scopo limitato, da specificare in un'apposita dichiarazione depositata dai paesi ad economia in transizione all'atto della firma o dell'adesione.
	Uso	Nessuna, salvo per un uso limitato da specificare in un'apposita dichiarazione depositata dai paesi ad economia in transizione all'atto della firma o dell'adesione.

Sostanza	Disposizioni di attuazione	
	Cessazione	Condizioni
Mirex CAS: 2385-85-5	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna
PCB ^{a/}	Produzione	Nessuna, salvo per i paesi ad economia in transizione, che dovranno porre fine alla produzione quanto prima e comunque entro il 31 dicembre 2005 e che si impegnano in tal senso con una dichiarazione da depositare insieme allo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
	Uso	Nessuna, salvo quanto indicato nell'allegato II.
Toxafene CAS: 8001-35-2	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna

^{a/}: Le parti convengono di riesaminare la produzione e l'uso dei terfenili policlorurati e dell'«ugilec» nel quadro del protocollo entro il 31 dicembre 2004.

ALLEGATO II

SOSTANZE DA DESTINARE AD USI LIMITATI

Se non altrimenti indicato nel presente protocollo, questo allegato non si applica alle seguenti sostanze quando sono presenti: i) sotto forma di contaminanti nei prodotti; o ii) in articoli fabbricati o in uso alla data di attuazione; o iii) come prodotti chimici intermedi utilizzati esclusivamente all'interno del sito produttivo per la produzione di una o più sostanze differenti e che in tal modo subiscono una trasformazione chimica. Salvo indicazione contraria, gli obblighi di seguito indicati hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo.

Sostanza	Disposizioni di attuazione	
	Riservata ai seguenti usi:	Condizioni
DDT CAS: 50-29-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protezione della salute pubblica da malattie quali la malaria e l'encefalite. 2. Come prodotto chimico intermedio per la produzione di dicofol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uso consentito unicamente nel quadro di una strategia integrata di gestione dei parassiti, solo nella misura necessaria e per un massimo di un anno dalla data di cessazione della produzione di cui all'allegato I. 2. Tale uso deve essere riesaminato entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.
Esaclorocicloesano (HCH) CAS: 608-73-1	L'HCH tecnico (miscela di isomeri dell'HCH) può essere utilizzato solo come prodotto intermedio nell'industria chimica.	
	<p>I prodotti in cui almeno il 99 % degli isomeri dell'HCH è presente nella forma gamma (ossia il lindano, CAS: 58-89-9) sono riservati ai seguenti usi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trattamento delle sementi; 2. applicazioni al terreno seguite direttamente da assorbimento nello strato superficiale del suolo; 3. trattamento curativo professionale e industriale di legname, legno da costruzione e tronchi; 4. insetticida per uso topico in campo sanitario e veterinario; 5. irrorazione non aerea di piantine d'albero, utilizzo su scala ridotta (prati), uso in esterni ed interni su piante da vivaio e ornamentali; 6. applicazioni industriali e domestiche per interni. 	Ogni uso limitato del lindano deve essere riesaminato entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.
PCB <u>a/</u>	PCB in uso alla data di entrata in vigore o prodotti fino al 31 dicembre 2005 conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.	<p>Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) porre fine all'uso dei PCB individuabili nelle apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri tipi di recipienti contenenti materiali liquidi residui) contenenti PCB in volume superiore a 5 dm³ e aventi una concentrazione di PCB uguale o superiore allo 0,05 %, quanto prima ma non oltre il 31 dicembre 2010 (o il 31 dicembre 2015 per i paesi ad economia in transizione); b) eliminare o decontaminare senza rischi per l'ambiente tutti i PCB liquidi di cui alla lettera a) e gli altri PCB liquidi aventi una concentrazione di PCB superiore allo 0,005 % non contenuti in apparecchiature, quanto prima ma non oltre il 31 dicembre 2015 (o il 31 dicembre 2020 per i paesi ad economia in transizione);

Sostanza	Disposizioni di attuazione	
	Riservata ai seguenti usi:	Condizioni
		c) decontaminare o smaltire le apparecchiature di cui alla lettera a) senza rischi per l'ambiente.

a/ Le parti convengono di riesaminare la produzione e l'uso dei terfenili policlorurati e dell'«ugilec» nel quadro del protocollo entro il 31 dicembre 2004.

ALLEGATO III

SOSTANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5, LETTERA a), E ANNO DI RIFERIMENTO AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO

Sostanza	Anno di riferimento
IPA a/	1990 o altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso, indicato da ciascuna parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Diossine/furani b/	1990 o altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso, indicato da ciascuna parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Esaclorobenzene	1990 o altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso, indicato da ciascuna parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione

a/ Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): ai fini degli inventari delle emissioni, si utilizzano i seguenti quattro composti indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

b/ Diossine e furani (PCDD/PCDF): le policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e i policlorodibenzofurani (PCDF) sono composti tricyclici aromatici formati da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno (nel caso delle PCDD) o da un atomo di ossigeno (nel caso dei PCDF), i cui atomi di idrogeno possono essere sostituiti da un massimo di otto atomi di cloro.

ALLEGATO IV

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI PCDD/PCDF PROVENIENTI DA GRANDI FONTI FISSE**I. INTRODUZIONE**

1. La definizione di diossine (PCDD) e furani (PCDF) è contenuta nell'allegato III del presente protocollo.
2. I valori limite sono espressi in ng/m³ o mg/m³ in condizioni standard (273,15 K, 101,3 kPa e gas secco).
3. I valori limite si riferiscono alle normali condizioni di operatività, comprese le operazioni di avvio e di arresto, salvo qualora siano stati definiti valori limite specifici per tali situazioni.
4. Il campionamento e l'analisi di tutti gli inquinanti devono essere effettuati secondo le norme stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) o secondo i corrispondenti metodi di riferimento statunitensi o canadesi. In attesa dello sviluppo di norme CEN o ISO, si applicano le norme nazionali.
5. Ai fini della verifica, l'interpretazione dei risultati delle misurazioni in relazione ai valori limite deve tenere conto anche dell'imprecisione del metodo di misurazione. Un valore limite si considera rispettato se il risultato della misurazione, sottratto il margine di errore dovuto all'imprecisione del metodo seguito, non supera tale valore.
6. Le emissioni dei vari congeneri dei PCDD e dei PCDF sono espresse in equivalenti di tossicità (TE) rispetto alla 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina, usando il sistema proposto nel 1988 dal comitato NATO per le sfide della società moderna (NATO-CCMS).

II. VALORI LIMITE PER LE GRANDI FONTI FISSE

7. Di seguito sono indicati i valori limite applicabili ai vari tipi di inceneritore, riferiti ad una concentrazione di O₂ pari all'11 % nei fumi di combustione:
 - rifiuti solidi urbani (capacità di trattamento superiore a 3 tonnellate all'ora):
0,1 ng TE/m³,
 - rifiuti solidi sanitari (capacità di trattamento superiore a 1 tonnellata all'ora):
0,5 ng TE/m³,
 - rifiuti pericolosi (capacità di trattamento superiore a 1 tonnellata all'ora):
0,2 ng TE/m³.
-

ALLEGATO V

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POP) PROVENIENTI DA GRANDI FONTI FISSE**I. INTRODUZIONE**

1. Il presente allegato ha lo scopo di fornire alle parti contraenti della convenzione alcune indicazioni per individuare le migliori tecniche disponibili, al fine di consentire loro di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo.
2. Per «migliori tecniche disponibili» (Best Available Techniques — BAT) si intende il più efficace e avanzato stadio di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione destinati a prevenire oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre in generale le emissioni e il loro impatto sull'ambiente complessivamente inteso. A tal fine:

- per «tecniche» si intendono sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto,
- per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche sviluppate su una scala tale da consentirne l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nel settore industriale cui sono destinate, tenendo conto dei relativi costi e benefici, indipendentemente dal fatto che esse siano o non siano usate o prodotte nel territorio della parte contraente interessata, purché siano comunque ragionevolmente accessibili agli operatori,
- per tecniche «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per conseguire un elevato livello generale di protezione dell'ambiente complessivamente inteso.

Per stabilire le migliori tecniche disponibili, occorre prestare particolare attenzione, in generale o in casi specifici, ai seguenti fattori, tenendo conto dei possibili costi e benefici di ogni misura e dei principi di precauzione e di prevenzione:

- uso di tecnologie a bassa produzione di rifiuti,
- uso di sostanze meno pericolose,
- promozione del recupero e del riciclaggio dei rifiuti e delle sostanze generate o utilizzate nel processo,
- processi, attrezzature o metodi di esercizio comparabili sperimentati con successo su scala industriale,
- progresso tecnologico ed evoluzione delle conoscenze scientifiche e della comprensione dei fenomeni,
- natura, effetti e volume delle emissioni,
- data di messa in servizio degli impianti nuovi o esistenti,
- tempo necessario per introdurre la migliore tecnica disponibile,
- consumo e natura delle materie prime (ivi compresa l'acqua) utilizzate nel processo e relativa efficienza energetica,
- necessità di prevenire o ridurre al minimo l'impatto complessivo ed i rischi delle emissioni per l'ambiente,
- necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le conseguenze sull'ambiente.

Il concetto di migliori tecniche disponibili non mira ad imporre una tecnica o tecnologia specifica, ma tiene conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

3. Le informazioni relative all'efficacia e ai costi delle misure di controllo delle emissioni si basano sui documenti ricevuti e analizzati dalla task force e dal gruppo di lavoro preparatorio sugli inquinanti organici persistenti (POP). Salvo indicazioni contrarie, le tecniche menzionate nel presente allegato sono riconosciute e comprovate dall'esperienza operativa.
4. L'esperienza acquisita in relazione ai nuovi impianti dotati di tecniche a basse emissioni e all'adeguamento degli impianti esistenti sta man mano crescendo; di conseguenza sarà necessario rielaborare e modificare periodicamente l'allegato. Le migliori tecniche disponibili (BAT) individuate per i nuovi impianti possono essere generalmente applicate anche agli impianti esistenti, purché vengano opportunamente adattate e sia previsto un adeguato periodo di transizione.

5. L'allegato indica una serie di misure di controllo, che implicano costi e livelli di efficienza differenti. La scelta delle misure applicabili in ciascun caso concreto dipenderà da una serie di fattori, tra cui le condizioni economiche, la capacità e le infrastrutture tecnologiche e le misure di controllo dell'inquinamento atmosferico eventualmente già in vigore.

6. I principali POP emessi da fonti fisse sono:

- a) le policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e i policlorodibenzofurani (PCDF);
- b) l'esaclorobenzene (HCB);
- c) gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Le relative definizioni sono riportate nell'allegato III del presente protocollo.

II. LE PRINCIPALI FONTI FISSE DI EMISSIONE DI POP

7. Le PCDD e i PCDF sono emessi nei processi termici in cui sono presenti materie organiche e cloro, come risultato di una combustione incompleta o di reazioni chimiche. Le principali fonti fisse di PCDD e di PCDF sono:

- a) l'incenerimento dei rifiuti, compreso il co-incenerimento;
- b) i processi termici dell'industria metallurgica, come ad esempio la produzione di alluminio e di altri metalli non ferrosi, ferro e acciaio;
- c) gli impianti di combustione per la produzione di energia;
- d) gli impianti di combustione domestici;
- e) alcuni processi di produzione chimica in cui vengono emessi prodotti intermedi e sottoprodotti.

8. Le principali fonti fisse di emissione di IPA sono:

- a) il riscaldamento domestico a legna e a carbone;
- b) i fuochi all'aperto, ad esempio la bruciatura della spazzatura, gli incendi boschivi e la bruciatura delle stoppie;
- c) la produzione di coke e di anodi;
- d) la produzione di alluminio (mediante processo Soederberg);
- e) gli impianti per il trattamento del legno, salvo per le parti contraenti per le quali il contributo di tale categoria alle emissioni nazionali totali di IPA (come definiti nell'allegato III) non è significativo.

9. Le emissioni di HCB provengono dallo stesso tipo di processi termici e chimici nei quali vengono emessi PCDD e PCDF; anche il meccanismo di formazione è simile. Le principali fonti di emissione di HCB sono:

- a) gli impianti per l'incenerimento dei rifiuti, compreso il co-incenerimento;
- b) le fonti termiche delle industrie metallurgiche;
- c) l'uso di combustibili clorurati nei forni industriali.

III. METODI GENERALI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI POP

10. Esistono vari metodi per controllare o prevenire le emissioni di POP provenienti da fonti fisse, tra cui la sostituzione dei materiali di partenza, la modifica dei processi (compresi la manutenzione e il controllo operativo) e l'adeguamento degli impianti esistenti. L'elenco di seguito riportato fornisce un'indicazione generale delle misure disponibili, che possono essere applicate separatamente o congiuntamente:

- a) sostituzione dei materiali di partenza costituiti da inquinanti organici persistenti o che presentano un legame diretto con le emissioni dalla fonte di inquinanti organici persistenti;
- b) applicazione delle migliori pratiche ambientali, ad esempio buona gestione interna, programmi di manutenzione preventiva o modifiche del processo, quali l'introduzione di sistemi chiusi (ad esempio nelle cokerie) o l'uso di elettrodi inerti per l'elettrolisi;
- c) modifica della configurazione del processo per assicurare la completa combustione e prevenire in tal modo la formazione di inquinanti organici persistenti, mediante il controllo di parametri quali la temperatura di incenerimento o il tempo di permanenza;

- d) metodi di depurazione dei fumi di combustione, come l'incenerimento o l'ossidazione termica o catalitica, la precipitazione delle polveri o l'adsorbimento;
 - e) trattamento dei residui, dei rifiuti e dei fanghi di depurazione, ad esempio mediante trattamento termico o inertizzazione.
11. I livelli di emissione indicati per le varie misure riportate nelle tabelle 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 sono generalmente riferiti a casi specifici. Le cifre o gli intervalli di valori indicano i livelli di emissione sotto forma di percentuale dei valori limite di emissione in presenza di tecniche convenzionali.
12. Il rapporto costi-efficacia può essere valutato sulla base dei costi totali annui per unità di riduzione delle emissioni (compresi i costi di investimento e i costi di gestione). I costi di riduzione delle emissioni di POP devono inoltre essere considerati nell'ambito dell'economia generale del processo, tenendo conto ad esempio dell'impatto delle misure di controllo e dei costi di produzione. Dati i numerosi fattori che entrano in gioco, le cifre relative ai costi di investimento e ai costi di gestione variano fortemente da un caso all'altro.

IV. TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI PCDD/PCDF

A. Incenerimento dei rifiuti

13. L'incenerimento dei rifiuti comprende i rifiuti urbani, i rifiuti pericolosi, i rifiuti sanitari e i fanghi di depurazione.
14. Di seguito sono indicate le principali misure di controllo delle emissioni di PCDD/PCDF provenienti dagli impianti di incenerimento:
- a) misure primarie relative ai rifiuti avviati all'incenerimento;
 - b) misure primarie relative alle tecniche di processo;
 - c) misure di controllo dei parametri fisici del processo di combustione e dei gas di scarico (ad esempio stadi di temperatura, velocità di raffreddamento, tenore di O₂, ecc.);
 - d) depurazione dei fumi di combustione;
 - e) trattamento dei residui del processo di depurazione.
15. Le misure primarie relative ai rifiuti avviati all'incenerimento, che implicano la gestione del materiale di alimentazione riducendo le sostanze alogenate e sostituendole con sostanze alternative non alogenate, non sono adatte per l'incenerimento dei rifiuti urbani o dei rifiuti pericolosi; in questo caso è preferibile modificare il processo di incenerimento e adottare misure secondarie per la depurazione dei fumi di combustione. La gestione del materiale da trattare è peraltro una misura primaria utile ai fini della riduzione dei rifiuti e può offrire il vantaggio aggiuntivo del riciclaggio. La diminuzione della quantità di rifiuti da incenerire può comportare una riduzione indiretta delle emissioni di PCDD/PCDF.
16. La modifica delle tecniche di processo per ottimizzare le condizioni di combustione rappresenta una misura importante ed efficace per ridurre le emissioni di PCDD/PCDF (in generale si deve usare una temperatura di 850 °C o più, calcolare l'apporto di ossigeno in funzione del potere calorifico e della consistenza dei rifiuti, garantire un sufficiente tempo di permanenza — circa 2 secondi a 850 °C — e una sufficiente turbolenza del gas, ed evitare la formazione di zone di gas freddo nell'inceneritore, ecc.). Gli inceneritori a letto fluido mantengono una temperatura inferiore a 850 °C, con risultati adeguati in termini di emissioni. Per gli inceneritori esistenti, ciò implica generalmente la riprogettazione e/o la sostituzione dell'impianto, soluzione che può non essere economicamente sostenibile in tutti i paesi. Occorre ridurre al minimo il tenore di carbonio nelle ceneri.
17. Misure relative ai fumi di combustione. Le seguenti misure consentono di ridurre in modo ragionevolmente efficace il tenore di PCDD/PCDF nei fumi di combustione. La sintesi de novo ha luogo ad una temperatura compresa tra 250 e 450 °C. Queste misure costituiscono un presupposto indispensabile per conseguire ulteriori riduzioni in modo da raggiungere i livelli desiderati al termine del processo:
- a) raffreddamento rapido dei fumi di combustione (molto efficace e relativamente poco costoso);
 - b) aggiunta di inibitori come la trietanolammina o la trietilammina (che possono ridurre anche gli ossidi di azoto); tuttavia in questo caso bisogna tener conto delle reazioni secondarie per ragioni di sicurezza;
 - c) uso di sistemi di raccolta delle polveri funzionanti a temperature comprese tra 800 e 1 000 °C, ad esempio filtri ceramici e cicloni;
 - d) uso di sistemi a scariche elettriche a bassa temperatura;
 - e) evitare il deposito di ceneri volatili nel sistema di scarico dei fumi di combustione.

18. Di seguito sono indicati i metodi di depurazione dei fumi di combustione:
- precipitatori convenzionali (depolveratori) per la riduzione delle PCDD e dei PCDF aggregati in particelle;
 - riduzione selettiva catalitica (SCR) o non catalitica (SNCR);
 - adsorbimento con carbone attivo o coke attivo nei sistemi a letto fisso o a letto fluido;
 - vari metodi di adsorbimento e sistemi ottimizzati di lavaggio con miscele di carbone attivo, carbone per forni Martin-Siemens, soluzioni di calce o di calcare in reattori a letto fisso, a letto mobile o a letto fluido. L'efficienza di captazione di PCDD e PCDF gassosi può essere migliorata utilizzando un adeguato strato di prerivestimento di coke attivo sulla superficie di un filtro a maniche;
 - ossidazione con H_2O_2 ;
 - metodi di combustione catalitica basati sull'uso di diversi tipi di catalizzatori (a base di Pr/Al_2O_3 o di rame-cromite, con differenti promotori per stabilizzare la zona superficiale e per ridurre l'invecchiamento dei catalizzatori).
19. I metodi sopra indicati consentono di ottenere livelli di emissione pari a $0,1 \text{ ng TE/m}^3$ di PCDD/PCDF nei fumi di combustione. Tuttavia nei sistemi basati sull'uso di adsorbitori o filtri a carbone attivo o a coke attivo bisogna prestare attenzione affinché la dispersione delle polveri di carbonio non provochi un aumento delle emissioni di PCDD e PCDF a valle del processo. Inoltre bisogna tenere presente che gli adsorbitori e gli impianti di depolverazione situati a monte dei catalizzatori (tecnica SCR) producono residui carichi di PCDD/PCDF, che devono essere rigenerati o smaltiti in modo adeguato.
20. La comparazione tra le varie misure di riduzione delle PCDD e dei PCDF nei fumi di combustione è molto complessa; la matrice che ne risulta comprende una vasta gamma di impianti industriali con capacità e configurazioni diverse. I parametri di costo comprendono anche le misure di riduzione di altri inquinanti, come i metalli pesanti (aggregati o meno in particelle); pertanto nella maggior parte dei casi non è possibile stabilire una relazione diretta con la riduzione delle sole emissioni di PCDD/PCDF. Nella tabella 1 figura una sintesi dei dati disponibili per le varie misure di controllo.

Tabella 1

Comparazione tra le varie misure di depurazione dei fumi di combustione e modifiche di processo negli impianti di incenerimento dei rifiuti per ridurre le emissioni di PCDD/PCDF

Misure di gestione	Livello di emissione (%) a/	Costi stimati	Rischi e osservazioni
Modifica del materiale di alimentazione (misure primarie): — eliminazione dei precursori e dei materiali contenenti cloro, — gestione dei flussi di rifiuti.	Il livello di emissione non è quantificato e non sembra dipendere linearmente dalla quantità di materiali - " -		Inefficacia della preselezione dei materiali; rischio di raccogliere solo alcune parti; impossibilità di evitare altri materiali contenenti cloro (ad esempio, il sale da cucina, la carta, ecc.). Soluzione non consigliabile per i rifiuti chimici pericolosi. Misura primaria utile e praticabile in casi particolari (ad esempio, oli usati, componenti elettrici, ecc.) con il possibile beneficio aggiuntivo del riciclaggio dei materiali.
Modifica della tecnologia di processo: — condizioni di combustione ottimizzate, — evitare temperature inferiori a $850 \text{ }^\circ\text{C}$ e la formazione di zone fredde nei fumi di combustione, — sufficiente tenore di ossigeno; regolazione dell'apporto di ossigeno in funzione del potere calorifico e della consistenza del materiale trattato, — tempo di permanenza e turbolenza sufficienti.			È necessaria la riconversione dell'intero processo.

Misure di gestione	Livello di emissione (%) a/	Costi stimati	Rischi e osservazioni
Misure relative ai fumi di combustione:			
Misure per evitare il deposito di particolato: — dispositivi per l'abbattimento della fuliggine, percussori meccanici, soffiatori di fuliggine ad ultrasuoni o a vapore.			La rimozione della fuliggine a vapore può accrescere il tasso di formazione di PCDD e PCDF
Depolverazione, generalmente negli inceneritori per rifiuti:	< 10	Medi	Rimozione delle PCDD e dei PCDF adsorbiti nelle particelle. I metodi per la rimozione delle particelle nei flussi di fumi di combustione caldi sono utilizzati solo in impianti pilota.
— filtri a tessuto,	1-0,1	Relativamente elevati	Utilizzo a temperature < 150 °C.
— filtri ceramici,	Bassa efficienza	Medi	Utilizzo a temperature di 800-1 000 °C.
— cicloni,	Bassa efficienza		
— precipitazione elettrostatica.	Media efficienza		Utilizzo ad una temperatura di 450 °C; può promuovere una sintesi de novo di PCDD/PCDF; le emissioni di NO _x sono più elevate; il recupero di calore è inferiore.
Ossidazione catalitica.			Utilizzo a temperature di 800-1 000 °C. È necessario l'abbattimento separato della fase gassosa.
Raffreddamento rapido dei gas.			
Unità di adsorbimento ad alta efficienza con l'aggiunta di particelle di carbone attivo (venturi elettrodinamico).			
Riduzione catalitica selettiva (SCR).		Costi di investimento elevati e costi di gestione bassi	Riduzione delle emissioni di NO _x in caso di aggiunta di NH ₃ ; necessità di molto spazio; possibile smaltimento dei catalizzatori usati e dei residui di carbone attivo (AC) o di coke di lignite attivo (ALC); nella maggior parte dei casi i catalizzatori possono essere rigenerati dai fabbricanti; possibile combustione del carbone attivo o del coke di lignite attivo in condizioni rigorosamente controllate.
Vari tipi di metodi di adsorbimento a secco e a umido con miscele di carbone attivo, coke per forni Martin-Siemens, soluzioni di calce e calcare in reattori a letto fisso, a letto mobile e a letto fluido:			
— reattore a letto fisso, adsorbimento con carbone attivo o coke per forni Martin—Siemens,	< 2 (0,1 ng TE/m ³)	Costi di investimento elevati, costi di gestione medi	Rimozione dei residui; necessità di molto spazio
— reattore a letto trascinato o a letto fluido circolante con aggiunta di carbone attivo o soluzioni di calce o calcare e successivo passaggio in un filtro a maniche.	< 10 (0,1 ng TE/m ³)	Costi di investimento bassi, costi di gestione medi	Rimozione dei residui
Aggiunta di H ₂ O ₂ .	2-5 (0,1 ng TE/m ³)	Costi di investimento bassi, costi di gestione bassi	

a/: Emissioni residue rispetto alle emissioni generate in assenza di misure di riduzione.

21. In molti paesi gli inceneritori di rifiuti sanitari sono una delle fonti principali di emissione di PCDD/PCDF. Alcuni tipi di rifiuti sanitari (parti del corpo umano, residui infetti, aghi, sangue, plasma e citostatici) sono trattati come una categoria particolare di rifiuti pericolosi, mentre altri tipi sono spesso inceneriti in loco per lotti. Gli inceneritori operanti in discontinuo possono soddisfare gli stessi requisiti di riduzione di PCDD/PCDF degli altri inceneritori di rifiuti.
22. Una possibilità che si presenta alle parti è quella di adottare politiche per favorire l'incenerimento dei rifiuti urbani e sanitari in grandi strutture regionali anziché in strutture di piccole dimensioni. Questa soluzione può rendere economicamente più conveniente l'applicazione delle BAT.

23. Il trattamento dei residui del processo di depurazione dei fumi di combustione. Contrariamente alle ceneri degli inceneritori, questi residui contengono concentrazioni relativamente elevate di metalli pesanti, inquinanti organici (tra cui le PCDD e i PCDF), cloruri e solfuri. Occorre quindi controllare adeguatamente il loro metodo di smaltimento. In particolare i dispositivi di abbattimento a umido generano grandi quantità di rifiuti liquidi acidi contaminati. Esistono alcuni metodi di trattamento speciali, tra cui:

- a) il trattamento catalitico delle polveri dei filtri a tessuto a basse temperature e in assenza di ossigeno;
- b) il lavaggio delle polveri dei filtri a tessuto mediante il processo 3-R (estrazione dei metalli pesanti mediante acidi e distruzione delle materie organiche per combustione);
- c) la vetrificazione delle polveri dei filtri a tessuto;
- d) altri metodi di immobilizzazione; e
- e) l'applicazione di tecnologie al plasma.

B. *Processi termici nell'industria metallurgica*

24. Alcuni processi metallurgici possono essere una fonte importante di emissioni di PCDD/PCDF:

- a) industria primaria del ferro e dell'acciaio (ad esempio altiforni, impianti di sinterizzazione, pellettizzazione del ferro);
- b) industria secondaria del ferro e dell'acciaio;
- c) industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi (produzione di rame).

Le misure di controllo delle emissioni di PCDD/PCDF nell'industria metallurgica sono riassunte nella tabella 2.

Tabella 2

Riduzione delle emissioni di PCDD/PCDF nell'industria metallurgica

Misure di gestione	Livello di emissioni (%) a/	Costimati	Rischi di gestione e osservazioni
Impianti di sinterizzazione			
<i>Misure primarie:</i>			
— ottimizzazione/incapsulamento dei nastri trasportatori per gli agglomerati,	40	Bassi	Non realizzabile al 100 %
— ricircolo dei gas di scarico, ad esempio sinterizzazione a emissione ottimizzata (EOS), che riduce il flusso dei gas di scarico di circa il 35 % (la riduzione del flusso dei gas di scarico comporta una riduzione del costo delle misure secondarie); capacità: 1 milione di Nm ³ /h.		Bassi	
<i>Misure secondarie:</i>			
— precipitazione elettrostatica + setaccio molecolare,	Media efficienza	Medi	Si potrebbe raggiungere un valore di 0,1 ng TE/m ³ con un maggiore apporto di energia; non vi sono impianti in servizio con queste caratteristiche.
— aggiunta di miscele di calce/carbone attivo,	Elevata efficienza (0,1 ng TE/m ³)	Medi	
— torri di lavaggio (scrubber) ad alta efficienza. Impianto esistente: Airfine (Voest Alpine Stahl Linz), in funzione dal 1993, con una capacità di 600 000 Nm ³ /h; è prevista l'apertura di un secondo impianto nei Paesi Bassi (Hoogoven) per il 1998.	Elevata efficienza di riduzione delle emissioni (fino a 0,2-0,4 ng TE/m ³)	Medi	
Produzione di metalli non ferrosi (ad esempio: rame)			
<i>Misure primarie:</i>			
— preselezione dei rottami, evitando materiali di alimentazione come la plastica e i rottami contaminati dal PVC; rimozione dei rivestimenti e uso di materiali isolanti privi di cloro.		Bassi	

Misure di gestione	Livello di emissioni (%) a/	Costimati	Rischi di gestione e osservazioni
<i>Misure secondarie:</i>			
— raffreddamento rapido dei gas di scarico caldi,	5-7	Bassi	
— uso di ossigeno o di aria arricchita di ossigeno per l'accensione, iniezione di ossigeno nel forno a tino (che dà luogo a una combustione completa e riduce al minimo il volume dei gas di scarico),	(1,5-2 TE/m ³)	Alti	
— reattore a letto fisso o reattore a getto fluido mediante adsorbimento con carbone attivo o polvere di carbone per forni Martin-Siemens,	(0,1 ng TE/m ³)	Alti	
— ossidazione catalitica,	(0,1 ng TE/m ³)	Alti	
— riduzione del tempo di permanenza nell'intervallo critico di temperatura del sistema di scarico dei gas.			
Produzione del ferro e dell'acciaio			
<i>Misure primarie:</i>			
— disoleazione dei rottami prima del caricamento delle vasche di produzione,		Bassi	Occorre usare solventi per pulizia
— eliminazione dei materiali organici estranei come oli, emulsioni, grassi, vernici e plastica provenienti dalla pulizia del materiale di alimentazione,		Bassi	
— riduzione degli elevati volumi specifici di gas di scarico,		Medi	
— raccolta e trattamento separati delle emissioni provenienti dalle operazioni di caricamento e scaricamento.		Bassi	
<i>Misure secondarie:</i>			
— raccolta e trattamento separati delle emissioni provenienti dalle operazioni di caricamento e scaricamento,		Bassi	
— uso di un filtro a tessuto abbinato all'iniezione di coke.	< 1	Medi	
Produzione di alluminio secondario			
<i>Misure primarie:</i>			
— evitare l'uso di materiale alogenato (esacloroe-tano),		Bassi	
— evitare l'uso di lubrificanti contenenti cloro (per esempio paraffine clorate),		Bassi	
— pulire e selezionare le cariche di rottame, per esempio mediante rimozione e asciugatura degli sfridi, tecniche di separazione gravimetrica a mezzo denso e deposizione a corrente rotante.			
<i>Misure secondarie:</i>			
— usare filtri a tessuto a stadio singolo e multiplo con l'aggiunta di calce/carbone attivo davanti al filtro,	< 1 (0,1 ng TE/m ³)	Medi/alti	

Misure di gestione	Livello di emissioni (%) a/	Costimati	Rischi di gestione e osservazioni
— ridurre al minimo, rimuovere e depurare separatamente i flussi di gas di scarico contaminati in modo differente,		Medi/alti	
— evitare il deposito di particolato proveniente dai gas di scarico e favorire il rapido passaggio dell'intervallo critico di temperatura,		Medi/alti	
— migliorare il pretrattamento dei rottami di alluminio provenienti dalle trinciatrici mediante l'uso di tecniche di separazione gravimetriche a mezzo denso e la selezione attraverso deposizione a corrente rotante.		Medi/alti	

a/: Emissioni residue rispetto alle emissioni generate in assenza di misure di riduzione.

25. Gli impianti di produzione e trattamento di metalli che danno luogo ad emissioni di PCDD/PCDF possono raggiungere una concentrazione massima di emissione di 0,1 ng TE/m³ (se il flusso volumetrico dei gas di scarico > 5 000 m³/h) applicando opportune misure di controllo.

Impianti di sinterizzazione

26. Le misurazioni effettuate presso gli impianti di sinterizzazione nell'industria siderurgica hanno generalmente messo in evidenza emissioni di PCDD/PCDF comprese tra 0,4 e 4 ng TE/m³. In un'unica misurazione presso un impianto privo di dispositivi di controllo è stata rilevata una concentrazione di emissione pari a 43 ng TE/m³.
27. Negli impianti di sinterizzazione le PCDD e i PCDF possono formarsi per effetto dei composti alogenati presenti nelle materie prime (scorie di coke, sali contenuti nel minerale) e nel materiale riciclato aggiunto (ad esempio: scorie di laminazione, polveri di gas prodotti nell'altoforno, polveri dei filtri e fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue). Tuttavia, così come per l'incenerimento di rifiuti, non esiste un chiaro legame tra il tenore di cloro delle materie prime e le emissioni di PCDD/PCDF. Una misura appropriata potrebbe consistere nell'evitare l'uso di materiali residui contaminati e nella disoleazione o sgrassaggio delle scorie di laminazione prima della loro introduzione nell'impianto di sinterizzazione.
28. La soluzione più efficace per ridurre le emissioni di PCDD/PCDF è il ricorso combinato a più misure secondarie:
- il ricircolo dei gas di scarico riduce notevolmente le emissioni di PCDD/PCDF. Anche il flusso dei gas di scarico si riduce significativamente, abbassando così il costo di installazione di sistemi di controllo aggiuntivi alla fine del processo;
 - un'altra misura è l'installazione di filtri a tessuto (in alcuni casi abbinati a precipitatori elettrostatici) o di precipitatori elettrostatici con iniezione nei gas di scarico di miscele di carbone attivo/carbone per forni Martin-Siemens/calcare;
 - sono stati sviluppati alcuni metodi di abbattimento, che comprendono il preraffreddamento rapido dei gas di scarico, la lisciviazione mediante lavaggio ad alta efficienza e la separazione mediante deposizione a goccia. Con queste misure è possibile ridurre le emissioni fino a 0,2-0,4 TE/m³. Mediante l'aggiunta di agenti adsorbenti, ad esempio coke di lignite/polverino di carbone, è possibile ottenere una concentrazione di emissione di 0,1 ng TE/m³.

Produzione primaria e secondaria di rame

29. Gli impianti esistenti per la produzione primaria e secondaria di rame possono conseguire un livello di emissioni di PCDD/PCDF compreso tra alcuni picogrammi e 2 ng TE/m³ dopo la depurazione dei fumi di combustione. In precedenza, prima dell'ottimizzazione degli aggregati, un solo forno a tino per la produzione di rame poteva emettere fino a 29 ng TE/m³ PCDD/PCDF. In generale, i valori delle emissioni di PCDD/PCDF provenienti da questi impianti sono compresi in un intervallo molto ampio perché le materie prime usate nei vari aggregati e processi sono molto diverse l'una dall'altra.
30. Le seguenti misure consentono generalmente di ridurre le emissioni di PCDD/PCDF:
- preselezione dei rottami;
 - pretrattamento dei rottami (ad esempio rimozione dei rivestimenti in plastica o PVC, e pretrattamento degli spezzoni di cavo utilizzando unicamente metodi a freddo o meccanici);

- c) raffreddamento rapido dei gas di scarico caldi (con possibilità di utilizzare il calore) per ridurre il tempo di permanenza nell'intervallo critico di temperatura del sistema di scarico dei gas;
- d) uso di ossigeno o di aria arricchita di ossigeno per l'accensione, iniezione di ossigeno nel forno a tino (che garantisce una combustione completa e riduce al minimo il volume dei gas di scarico);
- e) adsorbimento in un reattore a letto fisso o un reattore a getto fluido mediante carbone attivo o polvere di carbone per forni Martin-Siemens;
- f) ossidazione catalitica.

Produzione dell'acciaio

- 31. Le emissioni di PCDD/PCDF provenienti dai convertitori per la produzione di acciaio, dai cubilotti a vento caldo, dai forni elettrici e dai forni elettrici ad arco per la fusione della ghisa sono significativamente inferiori a $0,1 \text{ ng TE/m}^3$. I forni ad aria fredda e i forni a tubo rotante (fusione della ghisa) emettono quantità maggiori di PCDD/PCDF.
- 32. Per i forni elettrici ad arco usati nella produzione secondaria di acciaio è possibile ottenere una concentrazione di emissioni pari a $0,1 \text{ ng TE/m}^3$ ricorrendo alle seguenti misure:
 - a) raccolta separata delle emissioni provenienti dalle operazioni di caricamento e scaricamento;
 - b) uso di un filtro a tessuto o di un precipitatore elettrostatico abbinato ad iniezione di coke.
- 33. La carica utilizzata nei forni elettrici ad arco spesso contiene oli, emulsioni o grassi. È possibile ridurre le emissioni di PCDD/PCDF attraverso alcune misure primarie generali, come la selezione, la disoleazione e la rimozione del rivestimento dei rottami, che possono contenere plastica, gomma, vernici, pigmenti e additivi vulcanizzanti.

Fonderie nell'industria dell'alluminio secondario

- 34. Le emissioni di PCDD/PCDF provenienti dalle fonderie dell'industria dell'alluminio secondario sono comprese tra $0,1$ e 14 ng TE/m^3 . Questi livelli dipendono dal tipo di aggregati di fusione, dai materiali utilizzati e dalle tecniche impiegate per la depurazione dei gas di scarico.
- 35. Riassumendo, i filtri a tessuto a stadio singolo e multiplo con l'aggiunta di calcare/carbone attivo/carbone per forni Martin-Siemens davanti al filtro permettono di raggiungere una concentrazione di emissione pari a $0,1 \text{ ng TE/m}^3$, con un'efficienza di riduzione del 99 %.
- 36. È possibile prendere in considerazione anche le seguenti misure:
 - a) ridurre al minimo, rimuovere e depurare separatamente i flussi di gas di scarico contaminati da sostanze differenti;
 - b) evitare il deposito di particelle di gas di scarico;
 - c) passare rapidamente l'intervallo critico di temperatura;
 - d) migliorare la preselezione dei rottami di alluminio provenienti dalle trinciatrici mediante tecniche di separazione gravimetrica a mezzo denso e selezione attraverso deposizione a corrente rotante; e
 - e) migliorare la pulizia preliminare dei rottami di alluminio mediante la rimozione dei rivestimenti e l'asciugatura degli sfidi.
- 37. Le misure d) ed e) sono importanti perché è improbabile che le moderne tecniche di fusione senza flusso (che evitano l'uso di fondenti di sali di alogenuro) siano in grado di trattare i rottami di bassa qualità utilizzabili nei forni rotativi.
- 38. Nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale sono ancora in corso discussioni per la revisione di una precedente raccomandazione che invita ad eliminare gradualmente l'uso di esacloroetano nell'industria dell'alluminio.
- 39. Il materiale di fusione può essere trattato con le tecniche più recenti, ad esempio miscele di azoto e cloro in proporzione compresa tra 9:1 e 8:2, o apparecchi per l'iniezione di gas a dispersione fine, o flussaggio di azoto prima o dopo la fusione e sgrassaggio sotto vuoto. Con le miscele di azoto e cloro è stata misurata una concentrazione di emissioni di PCDD/PCDF pari a circa $0,03 \text{ ng TE/m}^3$ (a fronte di valori superiori a 1 ng TE/m^3 per il trattamento con il solo cloro). Il cloro è necessario per la rimozione del magnesio e di altri componenti indesiderati.

C. *Centrali elettriche e caldaie industriali alimentate da combustibili fossili*

40. Nelle centrali elettriche e caldaie industriali alimentate da combustibili fossili (capacità termica superiore a 50 MW) le misure adottate per accrescere l'efficienza energetica e il risparmio energetico determineranno una forte riduzione delle emissioni di tutti gli inquinanti grazie al minor fabbisogno di combustibile, e di conseguenza anche una riduzione delle emissioni di PCDD/PCDF. Viceversa l'eliminazione del cloro dal carbone o dal petrolio non sembra una soluzione economicamente efficiente, ma in ogni caso la tendenza a costruire centrali alimentate a gas contribuirà a ridurre le emissioni di PCDD/PCDF provenienti da questo settore.
41. Bisogna tenere presente che le emissioni di PCDD/PCDF possono aumentare significativamente se al combustibile vengono aggiunti rifiuti (fanghi di depurazione, oli di scarto, scarti di gomma, ecc.). La combustione di rifiuti per la produzione di energia deve avvenire soltanto negli impianti dotati di sistemi di depurazione dei gas di scarico con un'alta efficienza di riduzione di PCDD/PCDF (cfr. supra, sezione A).
42. L'applicazione di tecniche di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto, anidride solforosa e particelle provenienti dai fumi di combustione può contribuire all'eliminazione delle emissioni di PCDD/PCDF. Quando si usano queste tecniche, l'efficienza di rimozione delle PCDD e dei PCDF varia da impianto a impianto. Sono in corso ricerche per sviluppare tecniche di rimozione delle PCDD e dei PCDF, ma finché tali tecniche non saranno disponibili su scala industriale, non sarà possibile determinare la migliore tecnica disponibile per l'eliminazione delle emissioni di PCDD/PCDF.

D. *Impianti di combustione domestici*

43. Il contributo degli impianti di combustione domestici alle emissioni totali di PCDD/PCDF è meno significativo se si utilizzano correttamente i combustibili autorizzati. Inoltre le emissioni possono differire notevolmente da regione a regione, a seconda del tipo e della qualità del combustibile, della densità geografica degli impianti e dell'uso.
44. I caminetti domestici hanno un'efficienza di combustione degli idrocarburi presenti nel combustibile e nei gas di scarico inferiore a quella dei grandi impianti, soprattutto se vengono usati combustibili solidi come la legna o il carbone, con concentrazioni di emissioni di PCDD/PCDF comprese tra 0,1 e 0,7 ng TE/m³.
45. La combustione di materiali di imballaggio insieme al combustibile solido determina un aumento delle emissioni di PCDD/PCDF. Anche se si tratta di una pratica vietata in alcuni paesi, la spazzatura e gli imballaggi vengono talvolta bruciati nelle abitazioni private. Dato l'aumento dei costi dello smaltimento, non è infrequente la combustione dei rifiuti domestici negli impianti di combustione domestici. L'aggiunta al legno di rifiuti di imballaggio può determinare un aumento delle emissioni di PCDD/PCDF da 0,06 ng TE/m³ (per il solo legno) fino a 8 ng TE/m³ (con riferimento ad una concentrazione di O₂ pari all'11 % in volume). Tali risultati sono stati confermati da ricerche condotte in diversi paesi, in cui sono state riscontrate concentrazioni fino a 114 ng TE/m³ (con riferimento a una concentrazione di O₂ pari al 13 % in volume) nei gas di scarico provenienti dalla combustione dei rifiuti negli impianti domestici.
46. Le emissioni degli impianti di combustione domestici possono essere ridotte utilizzando per l'alimentazione solo combustibili di buona qualità ed evitando la combustione di rifiuti, plastiche alogenate ed altri materiali. Per conseguire questo obiettivo è possibile ricorrere a programmi di informazione del pubblico, destinati agli acquirenti e agli utilizzatori degli impianti.

E. *Impianti di combustione a legna (capacità termica inferiore a 50 MW)*

47. Dalle misurazioni relative agli impianti di combustione a legna risulta che le emissioni di PCDD/PCDF nei gas di scarico sono superiori a 0,1 ng TE/m³, specialmente in condizioni di combustione sfavorevoli e/o quando le sostanze combuste hanno un tenore di composti clorurati superiore a quello del legno non trattato. Un indice di cattiva combustione è dato dalla concentrazione totale di carbonio nei gas di scarico. È stata accertata una correlazione tra le emissioni di CO, la qualità della combustione e le emissioni di PCDD/PCDF. La tabella 3 riassume alcune concentrazioni e fattori di emissione per gli impianti di combustione a legna.

Tabella 3

Concentrazioni e fattori di emissione negli impianti di combustione a legna

Combustibile	Concentrazione delle emissioni (ng TE/m ³)	Fattore di emissione	Fattore di emissione
Legno naturale (faggio)	0,02-0,10	0,23-1,3	12-70
Cippato di legno naturale di origine forestale	0,07-0,21	0,79-2,6	43-140
Truciolato	0,02-0,08	0,29-0,9	16-50

Combustibile	Concentrazione delle emissioni (ng TE/m ³)	Fattore di emissione	Fattore di emissione
Rifiuti di legno (rifiuti urbani)	2,7-14,4	26-173	1 400-9 400
Rifiuti domestici	114	3 230	
Carbone di legna	0,03		

48. La combustione di rifiuti urbani di legno (legno proveniente da demolizioni) in griglie mobili genera emissioni di PCDD/PCDF relativamente elevate rispetto alla combustione del legno non proveniente da rifiuti. Una misura primaria per ridurre le emissioni consiste nell'evitare l'uso di rifiuti di legno trattato negli impianti di combustione a legna. La combustione del legno trattato deve avvenire solo negli impianti dotati di appositi sistemi di depurazione dei gas di scarico per ridurre al minimo le emissioni di PCDD/PCDF.

V. TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI IPA

A. Produzione di coke

49. Durante la produzione di coke, gli IPA vengono emessi nell'aria ambiente principalmente:
- al momento del caricamento del forno attraverso i portelli di carica;
 - a causa di perdite dalla porta del forno, dai tubi di mandata e dai coperchi dei portelli di carica; e
 - durante lo sfornamento e il raffreddamento del coke.
50. La concentrazione di benzo(a)pirene (BaP) varia sostanzialmente da una singola fonte all'altra all'interno della batteria di forni. Le concentrazioni più elevate di BaP si trovano nella parte superiore della batteria e in prossimità delle porte.
51. Gli IPA provenienti dalla produzione di coke possono essere ridotti migliorando tecnicamente le acciaierie integrate esistenti. Ciò può comportare la chiusura e la sostituzione delle vecchie batterie e una riduzione generale della produzione di coke, per esempio ricorrendo all'iniezione di carbone di alta qualità nella produzione dell'acciaio.
52. Una strategia di riduzione degli IPA nelle cokerie deve tendenzialmente comprendere le seguenti misure tecniche:
- caricamento dei forni da coke:
 - riduzione dell'emissione di particolato al momento del caricamento del carbone dal deposito nelle macchine caricatrici,
 - in caso di preriscaldamento del carbone, utilizzo di sistemi chiusi per il suo trasferimento,
 - estrazione e successivo trattamento dei gas di riempimento, inviandoli nel forno adiacente o convogliandoli, attraverso un collettore, ad un inceneritore e in seguito ad un dispositivo di depolverazione. In alcuni casi la combustione dei gas di riempimento estratti può avvenire sulle macchine caricatrici, ma la sicurezza e le prestazioni ambientali di questi sistemi sono meno soddisfacenti. L'iniezione di acqua o vapore nei tubi di mandata dovrebbe generare una sufficiente aspirazione;
 - durante la produzione di coke occorre evitare le emissioni dai coperchi dei portelli di carica:
 - utilizzando coperchi di carica ad alta tenuta,
 - sigillando i coperchi con argilla (o con un materiale di efficacia equivalente) dopo ciascuna operazione di caricamento,
 - pulendo i coperchi e i telai prima di chiudere i portelli,
 - mantenendo la volta del forno libera da residui di carbone;
 - i coperchi dei tubi di mandata devono essere muniti di guarnizioni stagne per evitare emissioni di gas e di catrame; tali dispositivi devono essere mantenuti in corretto stato di funzionamento mediante regolare pulizia;
 - i macchinari che azionano le porte del forno devono essere muniti di dispositivi per pulire le guarnizioni e le superfici dei telai e delle porte;

- e) porte del forno a coke:
- occorre usare guarnizioni ad elevata tenuta (ad esempio porte a membrana a molle),
 - le guarnizioni delle porte ed i telai devono essere puliti accuratamente in occasione di ciascuna operazione di manipolazione,
 - le porte devono essere progettate in modo da consentire l'installazione di sistemi di estrazione del particolato collegati ad un dispositivo di depolverazione (per mezzo di un collettore) da attivare durante le operazioni di sfornamento;
- f) la macchina per il trasferimento del coke deve essere munita di una cappa integrata, un condotto fisso e un sistema fisso di depurazione dei gas (preferibilmente un filtro a tessuto);
- g) per il raffreddamento del coke devono essere utilizzati processi a bassa emissione, come ad esempio il raffreddamento a secco. È preferibile sostituire il raffreddamento rapido a umido con il raffreddamento a secco a meno che non si utilizzi un sistema di circolazione chiuso per evitare la formazione di acque reflue. Occorre ridurre le polveri generate durante la manipolazione del coke raffreddato a secco.
53. Esiste un processo per la produzione di coke denominato «cokefazione senza recupero» nel quale vengono emesse quantità di IPA molto inferiori rispetto al processo convenzionale con recupero dei sottoprodotti. Ciò è dovuto al fatto che i forni operano in condizioni di pressione negativa, e in questo modo non si hanno dispersioni in atmosfera dalle porte. Durante la cokefazione, il gas grezzo di cokeria proveniente dai forni viene rimosso mediante tiraggio naturale, mantenendo una pressione negativa nel forno. I forni utilizzati in questo processo non sono progettati per recuperare i sottoprodotti chimici dal gas grezzo. Al contrario, i gas residui del processo di cokefazione (compresi gli IPA) sono inceneriti efficientemente a temperature elevate e con lunghi tempi di permanenza. Il calore residuo derivante dall'incenerimento viene utilizzato per fornire l'energia necessaria alla cokefazione, mentre il calore in eccesso può essere usato per generare vapore. L'economia di questo tipo di processo può richiedere un'unità di cogenerazione per produrre elettricità con il vapore in eccesso. Attualmente esiste un'unica cokeria senza recupero in funzione negli Stati Uniti ed un'altra in Australia. Il processo si basa essenzialmente su forni da coke orizzontali senza recupero e con condotta di riscaldamento della suola e su una camera di incenerimento che collega tra loro due forni. Questo sistema consente di alternare caricamento e cokefazione tra i due forni, cosicché la camera di incenerimento è sempre rifornita di gas di cokeria da uno dei due forni. La combustione dei gas di cokeria nella camera di incenerimento fornisce il calore necessario. La camera di incenerimento è concepita in modo da assicurare il necessario tempo di permanenza (circa 1 secondo) e le elevate temperature richieste (almeno 900 °C).
54. Occorre introdurre un programma efficace di controllo delle perdite dalle guarnizioni delle porte del forno a coke, dai tubi di mandata e dai coperchi dei portelli di carico. A tal fine è necessario controllare e registrare le perdite e provvedere all'immediata riparazione o manutenzione. In questo modo è possibile conseguire una riduzione significativa delle emissioni diffuse.
55. L'adeguamento delle batterie di forni esistenti per facilitare la condensazione dei fumi di combustione da tutte le fonti (con recupero di calore) determina una riduzione degli IPA emessi in atmosfera compresa tra l'86 % e oltre il 90 % (senza considerare il trattamento delle acque reflue). I costi di investimento possono essere ammortizzati in cinque anni, tenendo conto dell'energia recuperata, dell'acqua calda prodotta, dei gas per la sintesi e dell'acqua di raffreddamento risparmiata.
56. L'aumento del volume dei forni da coke determina una riduzione del numero totale di forni, del numero di aperture delle porte dei forni (quantità di forni alimentati per giorno), del numero di guarnizioni e, conseguentemente, delle emissioni di IPA. Parallelamente si assiste ad un aumento della produttività, mediante la diminuzione dei costi di gestione e dei costi per il personale.
57. I sistemi di raffreddamento a secco del coke richiedono investimenti maggiori rispetto ai sistemi di raffreddamento a umido. I maggiori costi di gestione possono essere compensati recuperando il calore in un processo di preriscaldamento del coke. L'efficienza energetica di un sistema combinato di raffreddamento a secco e di preriscaldamento aumenta dal 38 al 65 %. Il preriscaldamento del carbone aumenta la produttività del 30 %, percentuale che può salire fino al 40 % in quanto il processo di cokefazione è più omogeneo.
58. Tutti i serbatoi e gli impianti di stoccaggio e trattamento del catrame e dei prodotti a base di catrame devono essere muniti di un sistema efficace di recupero e/o eliminazione dei vapori. Se la concentrazione dei composti di carbonio nei rifiuti è sufficientemente elevata, i costi di gestione dei sistemi di eliminazione dei vapori possono essere ridotti ricorrendo alla postcombustione autotermitica.
59. La tabella 4 ricapitola le misure di riduzione delle emissioni di IPA negli impianti per la produzione di coke.

Tabella 4

Controllo delle emissioni di IPA nella produzione di coke

Misure possibili	Livello di emissione (%) a/	Costi stimati	Rischi
L'adeguamento dei vecchi impianti con condensazione dei fumi di combustione emessi da tutte le fonti comprende le seguenti misure:	Totale < 10 (senza acque reflue)	Elevati	Le emissioni nelle acque reflue prodotte dal raffreddamento rapido a umido sono molto elevate. Questo metodo deve essere applicato solo se l'acqua viene riutilizzata in un ciclo chiuso.
— evacuazione e postcombustione dei gas di riempimento durante il caricamento dei forni o deviazione dei gas nel forno adiacente, ove possibile,	5	(L'ammortamento dei costi di investimento, tenendo conto dell'energia recuperata, dell'acqua calda prodotta, del gas per sintesi e del risparmio di acqua di raffreddamento, può richiedere 5 anni)	
— misure dirette ad evitare il più possibile le emissioni in corrispondenza dei coperchi dei portelli di carico, quali ad esempio la costruzione di coperchi speciali e l'uso di dispositivi di chiusura ad alta tenuta; le porte dei forni da coke devono essere munite di chiusure ad alta tenuta; occorre pulire i coperchi e i telai prima di chiudere i portelli di carico,	< 5		
— i gas di scarico delle operazioni di sfornamento devono essere raccolti e convogliati verso un dispositivo di depolverazione,	< 5		
— i metodi di raffreddamento a umido del coke devono essere utilizzati solo se applicati correttamente senza formazione di acque reflue.			
Processi di raffreddamento del coke a bassa emissione (ad esempio raffreddamento a secco)	Assenza di emissioni in acqua	Costi di investimento più elevati rispetto al raffreddamento a umido (ma il preriscaldamento del coke e l'uso del calore residuo consentono di abbassare i costi)	
Aumento dell'uso di forni ad alto volume per ridurre il numero di aperture e le superfici di tenuta	Notevole	Investimento superiore del 10 % rispetto agli impianti convenzionali	Nella maggior parte dei casi è necessaria una riconversione totale o l'installazione di una nuova cokeria

a/: Emissioni residue rispetto alle emissioni generate in assenza di misure di riduzione.

B. Produzione di anodi

60. Le emissioni di IPA derivanti dalla produzione di anodi devono essere trattate in modo simile rispetto alle emissioni derivanti dalla produzione del coke.
61. Per ridurre le emissioni di polveri contaminate da IPA si ricorre alle seguenti misure secondarie:
- precipitazione elettrostatica del catrame;
 - combinazione di un filtro elettrostatico convenzionale per catrame con un filtro elettrostatico a umido (tecnica più efficace);
 - postcombustione termica dei gas di scarico;
 - lavaggio a secco con calce o coke di petrolio o con allumina (Al_2O_3).
62. I costi di gestione della postcombustione termica possono essere ridotti con un sistema di postcombustione autotermica purché la concentrazione di composti di carbonio nel gas di scarico sia sufficientemente elevata. La tabella 5 riassume le misure di controllo delle emissioni di IPA nella produzione di anodi.

Tabella 5

Controllo delle emissioni di IPA nella produzione di anodi

Misure di gestione	Livello di emissioni (%) a/	Costi stimati	Rischi
Ammodernamento dei vecchi impianti applicando le seguenti misure per ridurre le emissioni diffuse: <ul style="list-style-type: none"> — riduzione delle perdite, — installazione di sigillanti flessibili sulle porte del forno, — evacuazione e successivo trattamento dei gas di riempimento, inviandoli nel forno adiacente o convogliandoli, attraverso un collettore, ad un inceneritore e in seguito ad un dispositivo di depolverazione a terra, — sistemi di gestione e raffreddamento dei forni a coke, — evacuazione e depurazione delle emissioni di particolato provenienti dal coke. 	3-10	Elevato	
Tecnologie comprovate di produzione di anodi in uso nei Paesi Bassi: <ul style="list-style-type: none"> — nuovo forno con torre di lavaggio (scrubber) a secco (con calce/coke di petrolio o con alluminio), — riciclaggio dell'effluente nell'unità di impasto. 	45-50		Introdotte nei Paesi Bassi nel 1990. Il lavaggio con calce o coke di petrolio è efficace ai fini della riduzione di IPA; non si conosce l'efficacia con l'alluminio.
BAT: <ul style="list-style-type: none"> — precipitazione elettrostatica delle polveri, — postcombustione termica. 	2-5 15	Costi di gestione inferiori nel processo autotermico	È necessario rimuovere periodicamente il catrame Opera con processo autotermico solo se la concentrazione di IPA nei gas di scarico è elevata

a/: Emissioni residue rispetto alle emissioni generate in assenza di misure di riduzione.

C. Industria dell'alluminio

63. L'alluminio si ottiene per elettrolisi dell'allumina (Al_2O_3) in vasche (celle) collegate elettricamente in serie. A seconda del tipo di anodo, le vasche possono essere celle ad anodi precotti o celle Soederberg.
64. Nelle celle ad anodi precotti gli anodi sono costituiti da blocchi di carbone calcinato (cotto) che vengono sostituiti dopo il parziale consumo. Gli anodi Soederberg sono invece cotti nella cella con una miscela di coke di petrolio e di pece di catrame di carbone come legante.
65. Il processo Soederberg genera emissioni molto elevate di IPA. Le misure primarie di abbattimento delle emissioni comprendono l'ammodernamento degli impianti esistenti e l'ottimizzazione dei processi, che possono ridurre le emissioni di IPA del 70-90 %. È possibile conseguire un livello di emissioni di 0,015 kg B(a)P/tonnellata di Al. La sostituzione delle celle Soederberg esistenti con celle ad anodi precotti richiede una ristrutturazione del processo, ma è in grado di eliminare quasi completamente le emissioni di IPA. I costi di investimento necessari per la sostituzione sono però molto elevati.
66. La tabella 6 ricapitola le misure di controllo delle emissioni di IPA nella produzione dell'alluminio.

Tabella 6

Controllo delle emissioni di IPA nella produzione di alluminio con processo Soederberg

Misure possibili	Livello di emissioni (%) a/	Costi stimati	Rischi
Sostituzione degli elettrodi Soederberg con:	3-30	Maggiori costi per gli elettrodi: circa 800 milioni di USD	Gli elettrodi Soederberg sono meno costosi di quelli precotti, in quanto non è necessario l'impianto di cottura degli anodi. Sono in corso ricerche in materia, ma per ora i risultati sono poco promettenti. Il corretto funzionamento e l'efficace monitoraggio costituiscono elementi essenziali per il controllo delle emissioni. Il cattivo funzionamento dell'impianto potrebbe causare un livello significativo di emissioni diffuse.
— elettrodi precotti (che consentono di evitare i leganti a base di pece), — anodi inerti.			
Sistemi chiusi di precottura con alimentazione puntuale di allumina e controllo efficace del processo; la cella è interamente ricoperta da cappe che consentono un'efficace aspirazione degli inquinanti atmosferici	1-5		
Cella Soederberg con contatti verticali e sistemi di raccolta dei gas di scarico	> 10	Adeguamento della tecnologia Soederberg mediante incapsulamento delle celle e modifica del punto di alimentazione: USD 50 000-10 000 per forno	Durante l'alimentazione, la rottura della crosta e il sollevamento dei contatti metallici si verificano emissioni diffuse.
Tecnologia Sumitomo (bricchette di anodi per il processo VSS)		Bassi/medi	
Depurazione dei gas:			
— filtri elettrostatici per il catrame,	2-5	Bassi	Alta frequenza di archi elettrici e scintille;
— combinazione di filtri elettrostatici convenzionali per catrame con depurazione elettrostatica a umido dei gas,	> 1	Medi	
— postcombustione termica.			
Uso di pece con punto di fusione più elevato (HSS + VSS)	Elevato	Bassi/medi	
Lavaggio a secco (dry scrubbing) negli impianti HSS + VSS esistenti		Medi/alti	

a/: Emissioni residue rispetto alle emissioni generate in assenza di misure di riduzione.

D. Combustione domestica

67. Stufe e caminetti possono emettere idrocarburi policiclici aromatici, specialmente quando il combustibile utilizzato è la legna o il carbone. Le abitazioni possono rappresentare una fonte significativa di emissioni di IPA a causa dei combustibili solidi utilizzati nei caminetti e nei piccoli impianti di combustione domestica. In alcuni paesi il combustibile normalmente utilizzato per le stufe è il carbone; le stufe a carbone emettono quantità minori di IPA rispetto alle stufe a legna grazie alle maggiori temperature di combustione ed alla qualità più costante del combustibile.
68. Ottimizzando le caratteristiche di funzionamento degli impianti (ad esempio la velocità di combustione) è possibile limitare sensibilmente le emissioni di IPA prodotte dalle fonti di combustione domestica. L'ottimizzazione comprende in particolare la configurazione della camera di combustione e l'afflusso dell'aria. Esistono numerose tecniche che consentono di ottimizzare le condizioni di combustione e di ridurre le emissioni. Le emissioni variano notevolmente a seconda delle tecniche impiegate: una moderna caldaia a legna con serbatoio per l'accumulo dell'acqua, che rappresenta la migliore tecnica disponibile, è in grado di ridurre le emissioni di oltre il 90 % rispetto ad una vecchia caldaia priva di serbatoio. Le moderne caldaie presentano tre diverse zone: una zona per la gassificazione del legno (focolare), una zona di combustione del gas, in ceramica o altro materiale che consenta di raggiungere temperature intorno a 1 000 °C, ed infine una zona di convezione. La zona di convezione, dove l'acqua assorbe il calore, deve essere sufficientemente lunga ed efficace da consentire la riduzione della temperatura del gas da 1 000 °C a 250 °C o meno. Esistono inoltre diverse tecniche per migliorare le vecchie caldaie, ad esempio l'aggiunta di serbatoi per l'accumulo dell'acqua, inserti in ceramica e bruciatori di pellet.

69. Ad una velocità di combustione ottimizzata si accompagnano basse emissioni di monossido di carbonio (CO), idrocarburi totali (THC) e di IPA. La fissazione di limiti di emissione per il monossido di carbonio e gli idrocarburi totali (norme di omologazione) incide anche sulle emissioni di IPA; in presenza di basse emissioni di CO e THC si hanno infatti basse emissioni di IPA. Poiché la misurazione degli IPA è molto più costosa della misurazione del monossido di carbonio, economicamente è più conveniente stabilire un valore limite di emissione per il CO e i THC. Si continua a lavorare su una proposta di norma CEN per le caldaie a carbone ed a legna di potenza non superiore a 300 kW (cfr. tabella 7).

Tabella 7

Progetto di norma CEN presentato nel 1997

Classe	Effetto (kW)	3	2	1	3	2	1	3	2	1
		Monossido di carbonio (CO)			Idrocarburi totali (THC)			Particelle		
Manuale	< 50	5 000	8 000	25 000	150	300	2 000	150/125	180/150	200/180
	> 50-150	2 500	5 000	12 500	100	200	1 500	150/125	180/150	200/180
	> 150-300	1 200	2 000	12 500	100	200	1 500	150/125	180/150	200/180
Automatico	< 50	3 000	5 000	15 000	100	200	1 750	150/125	180/150	200/180
	> 50-150	2 500	4 500	12 500	80	150	1 250	150/125	180/150	200/180
	> 150-300	1 200	2 000	12 500	80	150	1 250	150/125	180/150	200/180

Nota: Livelli di emissione in mg/m³ (con riferimento ad un tenore di O₂ del 10%).

70. È possibile ridurre le emissioni delle stufe domestiche a legna nel modo seguente:
- per le stufe esistenti, mediante programmi di informazione e sensibilizzazione del pubblico sul loro corretto funzionamento, sulla necessità di usare esclusivamente legno non trattato, sui processi di preparazione del combustibile e sulla corretta stagionatura del legno per garantire il giusto tenore di umidità;
 - per le stufe nuove, mediante l'applicazione di norme del tipo descritto nel progetto di norma CEN (e norme equivalenti per i prodotti fabbricati negli Stati Uniti e in Canada).
71. Esistono altre misure di carattere più generale per ridurre le emissioni di IPA, tra cui lo sviluppo di sistemi domestici centralizzati e le misure per il risparmio energetico, come ad esempio il miglioramento dell'isolamento termico per ridurre il consumo di energia.
72. Tali informazioni sono riassunte nella tabella 8.

Tabella 8

Controllo delle emissioni di IPA dagli impianti di combustione domestici

Misure	Livello di emissioni (%) a/	Costi stimati	Rischi
Uso di carbone e legna essiccati (per legna essiccata si intende legna stoccata per almeno 18-24 mesi)	Efficacia elevata		
Uso di carbone essiccato	Efficacia elevata		
Progettazione degli impianti di riscaldamento alimentati a combustibili solidi in modo tale da ottimizzare le condizioni di combustione e favorire una combustione completa: — zona di gassificazione, — camera di combustione in ceramica, — zona di convezione efficace.	55	Medi	Occorre discutere con i fabbricanti al fine di introdurre un sistema di omologazione delle stufe.
Serbatoio di accumulo dell'acqua			
Istruzioni tecniche per l'efficace funzionamento dell'apparecchio.	30-40	Bassi	Questo obiettivo può essere conseguito anche mediante campagne intensive di educazione del pubblico, insieme ad istruzioni pratiche e all'adozione di norme di omologazione delle stufe.
Programmi di informazione del pubblico sull'uso delle stufe a legna.			

a/: Emissioni residue rispetto alle emissioni generate in assenza di misure di riduzione.

E. Impianti per il trattamento del legno

73. Il trattamento del legno con prodotti conservanti a base di catrame di carbone contenenti IPA può rappresentare una fonte importante di emissioni di IPA in atmosfera. Le emissioni possono avvenire durante il processo di impregnazione, lo stoccaggio, la manipolazione e l'uso del legno impregnato all'aria aperta.
74. I prodotti a base di catrame contenenti IPA più utilizzati sono il carbolineum e il creosoto: si tratta di due distillati del catrame di carbone impiegati per la protezione del legno contro gli agenti biologici.
75. Le emissioni di IPA degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio del legno possono essere ridotte ricorrendo a diversi metodi, applicati separatamente o congiuntamente:
- regolamentazione delle condizioni di stoccaggio, per prevenire l'inquinamento del terreno e delle acque superficiali causato dalla lisciviazione degli IPA e dall'acqua piovana contaminata (ad esempio locali di stoccaggio impermeabili all'acqua piovana, copertura del tetto, riutilizzo dell'acqua contaminata per il processo di impregnazione, requisiti di qualità per il materiale prodotto);
 - misure per ridurre le emissioni atmosferiche degli impianti di impregnazione (ad esempio, il legno caldo deve essere raffreddato da 90 °C ad almeno 30 °C prima del trasporto nel deposito di stoccaggio. Tuttavia occorre segnalare come migliore tecnica disponibile un metodo alternativo che ricorre al vapore a pressione in atmosfera sottovuoto per l'impregnazione del legno con creosoto);
 - il quantitativo ottimale di conservante che consente una protezione adeguata del prodotto trattato in situ può essere considerato come migliore tecnica disponibile in quanto riduce la necessità di sostituzioni, riducendo così le emissioni provenienti dagli impianti per il trattamento del legno;
 - uso di prodotti per la conservazione del legno contenenti una minore quantità di inquinanti organici persistenti sotto forma di IPA:
 - ricorrere se possibile al creosoto modificato: si tratta di una frazione di distillazione con un punto di ebollizione compreso tra 270 °C e 355 °C, in grado di ridurre sia le emissioni di IPA più volatili sia quelle degli IPA più pesanti e tossici;
 - un altro mezzo per ridurre le emissioni di IPA consiste nel disincentivare l'uso di carbolineum;
 - valutare e utilizzare, ove opportuno, alternative del tipo indicato nella tabella 9, che riducono la dipendenza dai prodotti a base di IPA.
76. La combustione del legno impregnato dà luogo a emissioni di IPA e di altre sostanze nocive e deve pertanto essere effettuata in impianti muniti di adeguate tecniche di riduzione delle emissioni.

Tabella 9

Possibili alternative ai sistemi di conservazione del legno con prodotti a base di IPA

Misure	Rischi
Uso di materiali alternativi per applicazioni edilizie: <ul style="list-style-type: none"> — legno duro prodotto con metodi sostenibili (per argini, steccati, cancelli), — plastica (pali per orticoltura), — calcestruzzo (traversine ferroviarie), — sostituzione di costruzioni artificiali con strutture naturali (ad esempio argini, steccati, ecc.), — uso di legno non trattato. Sono in fase di sviluppo varie tecniche alternative di conservazione del legno che non prevedono l'impregnazione con prodotti a base di IPA.	Occorre valutare altri problemi ambientali, quali: <ul style="list-style-type: none"> — la disponibilità di legno prodotto in condizioni idonee, — le emissioni causate dalla produzione e dallo smaltimento di materiale plastico, specialmente PVC.

*ALLEGATO VI***TERMINI PER L'APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE E DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI ALLE FONTI FISSE NUOVE E ALLE FONTI ESISTENTI**

Di seguito sono indicati i termini per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecniche disponibili:

- a) per le fonti fisse nuove: due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo;
 - b) per le fonti fisse esistenti: otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo. Se necessario tale periodo può essere esteso per specifiche fonti fisse esistenti conformemente al periodo di ammortamento previsto dalla normativa nazionale.
-

ALLEGATO VII

**MISURE RACCOMANDATE PER RIDURRE LE EMISSIONI DI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
PROVENIENTI DA FONTI MOBILI**

1. Le pertinenti definizioni figurano nell'allegato III del presente protocollo.

I. Livelli di emissione conseguibili per i nuovi veicoli e parametri per il carburante*A. Livelli di emissione conseguibili per i nuovi veicoli*

2. Autovetture a motore diesel

Anno	Massa di riferimento	Valori limite	
		Massa di idrocarburi e NO _x	Massa di particolato
1.1.2000	Tutte	0,56 g/km	0,05 g/km
1.1.2005 (a titolo indicativo)	Tutte	0,3 g/km	0,025 g/km

3. Autoveicoli pesanti

Anno/Ciclo di prova	Valori limite	
	Massa di idrocarburi	Massa di particolato
1.1.2000/ciclo ESC	0,66 g/kWh	0,1 g/kWh
1.1.2000/ciclo ETC	0,85 g/kWh	0,16 g/kWh

4. Veicoli fuoristrada

Fase 1 [riferimento: regolamento (CEE) n. 96 (*)]

Potenza netta (P) (kW)	Massa di idrocarburi	Massa di particolato
$P \geq 130$	1,3 g/kWh	0,54 g/kWh
$75 \leq P < 130$	1,3 g/kWh	0,70 g/kWh
$37 \leq P < 75$	1,3 g/kWh	0,85 g/kWh

(*) «Disposizioni uniformi sull'omologazione dei motori ad accensione per compressione da installare sui trattori agricoli e forestali relativamente alle emissioni inquinanti dei motori». Il regolamento è entrato in vigore il 15 dicembre 1995 ed è stato modificato con emendamento entrato in vigore il 5 marzo 1997.

Fase 2

Potenza netta (P) (kW)	Massa di idrocarburi	Massa di particolato
$0 \leq P < 18$		
$18 \leq P < 37$	1,5 g/kWh	0,8 g/kWh
$37 \leq P < 75$	1,3 g/kWh	0,4 g/kWh
$75 \leq P < 130$	1,0 g/kWh	0,3 g/kWh
$130 \leq P < 560$	1,0 g/kWh	0,2 g/kWh

B. Parametri per il carburante

5. Carburante diesel (gasolio)

Parametro	Unità	Limiti		Metodo di prova
		Valore minimo (2000/2005) (*)	Valore massimo (2000/2005) (*)	
Numero di cetano	—	51/n.s.	—	ISO 5165
Densità a 15 °C	kg/m ³	—	845/NS	ISO 3675
Evap. 95 %	°C	—	360/NS	ISO 3405
IPA	massa %	—	11/NS	prIP 391
Zolfo	ppm	—	350/50 (**)	ISO 14956

NS: Non specificati.

(*) 1° gennaio dell'anno specificato.

(**) Valore indicativo.

II. Limitazione dei decontaminanti e degli additivi alogenati nei carburanti e nei lubrificanti

6. In alcuni paesi l'1,2-dibromometano è usato in associazione con l'1,2-diclorometano come decontaminante nella benzina con piombo. Inoltre, durante il processo di combustione nel motore si formano PCDD/PCDF. L'applicazione di convertitori catalitici a tre vie (marmite catalitiche) implica l'uso di benzina senza piombo. Occorre evitare quanto più possibile l'aggiunta di decontaminanti e di altri composti alogenati alla benzina e ad altri carburanti e lubrificanti.
7. La tabella 1 riassume le misure di controllo delle emissioni di PCDD/PCDF provenienti dai gas di scarico dei veicoli a motore adibiti al trasporto su strada.

Tabella 1

Misure di controllo delle emissioni di pcd/pcdf provenienti dai gas di scarico dei veicoli a motore adibiti al trasporto su strada

Misure	Rischi
Evitare l'aggiunta di composti alogenati ai carburanti — 1,2-diclorometano, — 1,2-diclorometano e corrispondenti composti del bromo come decontaminanti nella benzina al piombo per motori ad accensione comandata. (I composti del bromo possono causare la formazione di diossine o furani bromurati) Evitare l'uso di additivi alogenati nei carburanti e nei lubrificanti.	I decontaminanti alogenati saranno gradualmente eliminati con la riduzione del mercato della benzina con piombo, in seguito all'uso crescente di convertitori catalitici a tre vie a circuito chiuso per i motori ad accensione comandata.

III. Misure di controllo delle emissioni di pop provenienti da fonti mobili

A. Emissioni di POP dai veicoli a motore

8. I POP sono emessi dai veicoli a motore diesel sotto forma di idrocarburi policiclici aromatici aggregati in particelle. In quantità minori gli IPA sono emessi anche dai veicoli a benzina.
9. Gli oli lubrificanti e i carburanti possono contenere composti alogenati per effetto degli additivi o del processo di produzione. Durante la combustione questi composti possono trasformarsi in PCDD/PCDF ed essere successivamente emessi con i gas di scarico.

B. Ispezione e manutenzione

10. Per le fonti mobili alimentate a gasolio (diesel), l'efficacia delle misure di controllo delle emissioni di IPA può essere assicurata mediante programmi di controllo periodico delle emissioni di particolato, misurazione dell'opacità dei gas di scarico in libera accelerazione o attraverso metodi equivalenti.
11. Per le fonti mobili alimentate a benzina, l'efficacia delle misure di controllo delle emissioni di IPA (e di altre componenti dei gas di scarico) può essere assicurata mediante programmi di controllo periodico del dosaggio del carburante e dell'efficienza della marmitta catalitica.

C. Tecniche di controllo delle emissioni di IPA dei veicoli a motore diesel o a benzina

1. Aspetti generali delle tecnologie di controllo

12. È importante che i veicoli siano progettati in modo da rispettare gli standard di emissione quando sono in circolazione. A tal fine, occorre assicurare la conformità della produzione, la durabilità per tutto il ciclo di vita del veicolo, la garanzia dei componenti di controllo delle emissioni e il richiamo dei veicoli difettosi. Per i veicoli in uso, il mantenimento dell'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni può essere assicurato mediante un adeguato programma di ispezione e manutenzione.

2. Misure tecniche per il controllo delle emissioni

13. Le seguenti misure sono importanti per il controllo delle emissioni di IPA:
 - a) specifiche di qualità del carburante e modifiche al motore per prevenire la formazione delle emissioni (misure primarie);
 - b) installazione di sistemi di trattamento dei gas di scarico, per esempio catalizzatori ossidanti o «trappole» per il particolato (misure secondarie).
- 1) Motori diesel
14. La modifica della composizione del gasolio presenta un duplice vantaggio: il ridotto tenore di zolfo comporta una riduzione delle emissioni di particelle ed aumenta l'efficienza di conversione dei catalizzatori ossidanti, mentre la riduzione dei composti di- e tri-aromatici limita la formazione e l'emissione di IPA.
15. Una misura primaria per ridurre le emissioni consiste nel modificare il motore per ottenere una combustione più completa. Esistono vari tipi di modifiche. In genere, la composizione dei gas di scarico dei veicoli è influenzata dalle modifiche apportate alla configurazione della camera di combustione e dalle pressioni più elevate di iniezione del combustibile. Attualmente la maggior parte dei motori diesel è dotata di sistemi di controllo meccanici. I motori più recenti utilizzano più frequentemente sistemi di controllo elettronico computerizzato, potenzialmente più flessibili per il controllo delle emissioni. Un'altra tecnologia per il controllo delle emissioni consiste nell'installazione di un turbocompressore abbinato ad un intercooler. Questo sistema permette di ridurre le emissioni di NO_x, di ottenere un maggior risparmio di carburante e di accrescere la potenza del motore. Sia per i motori leggeri che per i motori pesanti un'altra possibilità è data dalla regolazione del collettore di aspirazione.
16. Il controllo dell'olio lubrificante è importante per ridurre il particolato, dato che quest'ultimo è formato per il 10-50 % da olio per motori. Il consumo di olio può essere ridotto migliorando le specifiche di fabbricazione e le garanzioni paraolio del motore.
17. Le misure secondarie per il controllo delle emissioni consistono nell'installazione di sistemi di trattamento dei gas di scarico. In genere per i motori diesel l'uso di un catalizzatore ossidante in associazione con un filtro per il particolato risulta efficace per ridurre le emissioni di IPA. È attualmente allo studio una trappola per il particolato ad ossidazione. Situato nel sistema di scarico, questo dispositivo trattiene il particolato consentendo una parziale rigenerazione del filtro attraverso la combustione del particolato raccolto, mediante riscaldamento elettrico o altri sistemi di rigenerazione. Per consentire un'efficace rigenerazione dei filtri passivi durante il normale funzionamento, è necessario un sistema di rigenerazione provvisto di bruciatore o l'uso di additivi.
- 2) Motori a benzina
18. Le misure di riduzione degli IPA applicabili ai motori a benzina sono principalmente basate sull'uso di convertitori catalitici a circuito chiuso a tre vie che, riducendo le emissioni di idrocarburi totali, determinano anche una riduzione delle emissioni di IPA.
19. Il miglioramento delle prestazioni durante l'avviamento a freddo (ad esempio, mediante l'impiego di catalizzatori per l'avviamento, il miglioramento dell'evaporazione/atomizzazione del carburante o l'uso di catalizzatori riscaldati) determina una riduzione delle emissioni organiche in genere e degli IPA in particolare.
20. La tabella 2 riassume le misure di controllo delle emissioni di IPA allo scarico dei veicoli a motore adibiti al trasporto su strada.

Tabella 2*Controllo delle emissioni di IPA allo scarico dei veicoli a motore adibiti al trasporto su strada*

Misure	Livello di emissione (%)	Rischi
Motori ad accensione comandata	10-20	Disponibilità di benzina senza piombo
— convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie,	5-15	Disponibile sul mercato solo in alcuni paesi.
— catalizzatori per la riduzione delle emissioni durante l'avviamento a freddo.		Disponibilità di capacità di raffinazione.
Carburante per motori ad accensione comandata:		
— riduzione dei composti aromatici,		
— riduzione dello zolfo.		
Motori diesel:	20-70	
— catalizzatore ossidante,		Disponibilità di capacità di raffinazione.
— trappola ad ossidazione/filtro per particolato		
Modifica del carburante diesel:		
— riduzione dello zolfo per ridurre le emissioni di particolato.		
Miglioramento delle specifiche dei motori diesel:		Tecnologie esistenti
— sistema di controllo elettronico, regolazione della velocità di iniezione e iniezione di carburante ad alta pressione,		
— sovralimentazione con turbocompressore e intercooler,		
— ricircolo dei gas di scarico.		

ALLEGATO VIII

CATEGORIE DI GRANDI FONTI FISSE

I. Introduzione

Gli impianti o le parti di impianti per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti non rientrano nel presente elenco. Per una descrizione più completa delle categorie si rinvia all'allegato V.

II. Elenco delle categorie

Categoria	Descrizione delle categorie
1	Incenerimento (incluso il coincenerimento) di rifiuti urbani, pericolosi, sanitari o fanghi di depurazione
2	Impianti di sinterizzazione
3	Produzione primaria e secondaria di rame
4	Produzione dell'acciaio
5	Fonderie nell'industria dell'alluminio secondario
6	Centrali elettriche e caldaie industriali alimentate da combustibili fossili con capacità termica superiore a 50 MW _{th}
7	Impianti di combustione domestici
8	Impianti di combustione a legna con capacità termica inferiore a 50 MW _{th}
9	Produzione di coke
10	Produzione di anodi
11	Produzione di alluminio con processo Soederberg
12	Impianti per il trattamento del legno, salvo per le parti contraenti per le quali il contributo di tale categoria alle emissioni nazionali totali di IPA (come definiti nell'allegato III) non è significativo

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2003

relativa al regime di aiuti al quale l'Italia, Regione Toscana, intende dare esecuzione per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

[notificata con il numero C(2003) 1327]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/260/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione C(2002) 3585 ⁽¹⁾, con la quale la Commissione ha deciso di avviare il procedimento formale di indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, nei confronti di parte dell'aiuto C60/2002 (ex N747/2001),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 6 novembre 2001, registrata dalla Commissione il 9 novembre 2001 (A/38755), le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un regime di aiuti istituito con delibera della Giunta regionale della regione Toscana n. 481, del 20 maggio 2002.

(2) Con lettera D/55204 del 13 dicembre 2001 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito al regime notificato. Dato che le informazioni fornite dalle autorità italiane con entrambe le lettere A/30363, del 18 gennaio 2002, e A/31888, del 12 marzo 2002, erano incomplete, la Commissione ha inviato due solleciti il 21 febbraio (D/50737) e il 25 aprile 2002 (D/51984), ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁾.

(3) Le autorità italiane, dopo aver chiesto una proroga, hanno trasmesso delle informazioni, in data 6 giugno 2002, con lettera A/34113 (in allegato a quest'ultima veniva fornita per la prima volta la base giuridica) ed inviato ulteriori documenti con lettera A/34291 del 12 giugno 2002.

(4) Con lettera D/53543 del 6 luglio 2002, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che le autorità italiane hanno trasmesso con lettera A/36074 dell'8 agosto 2002. Nella stessa lettera le autorità italiane dichiaravano di considerare concluso l'esame preliminare della notifica, in seguito alla loro risposta.

(5) In tale caso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽³⁾, il periodo di due mesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dello stesso regolamento, inizia a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della suddetta dichiarazione. Pertanto, entro tale periodo, la Commissione deve prendere una decisione in merito all'aiuto notificato.

(6) Di conseguenza, la Commissione ha informato l'Italia, con lettera SG(2002)D/231959, del 4 ottobre 2002, di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione ad una parte dell'aiuto in questione.

(7) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

(8) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di terzi interessati.

⁽¹⁾ GU C 331 del 31.12.2002, pag. 50.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

(9) La risposta ufficiale delle autorità italiane è pervenuta con lettera del 13 dicembre 2002 (A/39170).

ii) 3 % del consumo energetico globale ottenuto da fonti rinnovabili;

iii) risparmio energetico pari a 25 000 tonnellate di petrolio.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. Base giuridica ed oggetto dell'aiuto

(10) La base giuridica è costituita dalla delibera della Giunta regionale della Regione Toscana n. 481, del 20 maggio 2002. Il regime di aiuto è finalizzato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra promuovendo l'uso di fonti di energia rinnovabili e i programmi di risparmio energetico.

(11) Il regime prevede due tipi di aiuto:

a) l'aiuto agli investimenti per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica, attraverso la realizzazione di:

i) nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento;

ii) nuovi impianti per l'utilizzazione del solare termico;

iii) nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia;

iv) nuovi impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonte eolica, dal combustibile derivato da rifiuti solidi urbani e dal biogas;

b) misure per la riduzione dei consumi energetici:

i) interventi nel settore abitativo;

ii) promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, nonché negli uffici privati e pubblici;

iii) applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie;

iv) promozione di un maggiore utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale o di un uso più efficiente dei combustibili nell'industria.

(12) Gli obiettivi globali di tipo ambientale perseguiti dal regime in questione, nel periodo 2002-2007, sono i seguenti:

i) minore inquinamento atmosferico, causato dai gas ad effetto serra, corrispondente a 700 000 tonnellate di CO₂;

2.2. Forma dell'aiuto e investimenti interessati

(13) L'aiuto è fornito sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

(14) Gli investimenti interessati sono i seguenti:

a) terreni, quando sono rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, fino ad una percentuale massima del 10 % dei costi totali ammissibili;

b) fabbricati, impianti ed attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento ed i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente;

c) oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo direttamente imputabili alle opere, soltanto se obbligatori per legge ed a rendiconto.

2.3. Intensità dell'aiuto, beneficiari e costi ammissibili

(15) L'intensità dell'aiuto è pari, rispettivamente:

a) nel caso di aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

i) al 40 % lordo dei costi di investimento ammissibili per nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse;

ii) al 30 % lordo dei costi di investimento ammissibili per la realizzazione di impianti per l'utilizzazione del solare termico;

iii) al 75 % lordo dei costi ammissibili relativi a nuovi impianti fotovoltaici;

iv) al 40 % lordo dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonte eolica, dal combustibile derivato da rifiuti solidi urbani e dal biogas.

b) nel caso degli investimenti per la riduzione dei consumi energetici:

al 40 % lordo dei costi ammissibili per tutti i tipi di intervento.

(16) Tutte le imprese (piccole, medie e grandi) sono ammissibili. Il regime non si applica alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti elencati all'allegato I del trattato.

2.4. Bilancio e durata

(17) Il bilancio globale previsto è di 29 milioni di EUR per l'intera durata del regime di aiuti (vale a dire 2002-2007).

2.5. Cumulo degli aiuti

(18) L'aiuto relativo ai costi ammissibili nel quadro del presente regime non può essere cumulato con altri aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti comunitari.

3. MOTIVAZIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(19) Le sottomisure «nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse», «nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico» e «nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori» della misura a) «Aiuto agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili», sono state valutate dalla Commissione alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽⁵⁾ (in prosieguo «la disciplina»). Esse sono state ritenute conformi con il punto 32 della disciplina menzionata e sono state di conseguenza autorizzate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, per mezzo della stessa decisione C(2002) 3585, con la quale è stato avviato il presente procedimento.

3.1. Dubbi relativi alle misure concernenti i nuovi impianti fotovoltaici per la promozione di fonti di energia rinnovabili⁽⁶⁾

(20) Nel corso dell'esame preliminare della notifica, la Commissione ha rilevato che l'intensità massima proposta del 75 % non sembrava compatibile, se non in base al punto 32, terzo comma, della disciplina e ha chiesto alle autorità italiane di dimostrare la necessità di tale tasso di aiuto, in rapporto all'intensità di base del 40 %, normalmente concessa per investimenti a supporto di queste forme di energia.

(21) Dal momento che non è stato fornito alcun dato, la Commissione ha confermato, nella sua decisione di avviare il procedimento d'indagine formale, di nutrire dubbi sul rispetto delle condizioni previste al punto 32, terzo comma, della disciplina, in particolare per quanto concerne la necessità di concedere il tasso di aiuto del 75 %, previsto dal progetto di regime a supporto degli impianti fotovoltaici.

3.2. Dubbi relativi alle misure volte a ridurre i consumi energetici⁽⁷⁾

(22) La Commissione ha sottolineato che il punto 30 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale stabilisce che gli investimenti nel settore del risparmio energetico, come definiti al punto 6, sono equiparati agli investimenti per la tutela dell'ambiente, purché siano conformi ai requisiti fissati al punto 36 della disciplina. Pertanto è stato chiesto alle autorità italiane di illustrare in maniera più dettagliata in che cosa consistevano i singoli interventi previsti alla misura b) del regime notificato.

(23) In base alle informazioni fornite, alcuni investimenti ammissibili, previsti dal progetto di regime, concernenti in particolare gli interventi nel settore abitativo e l'applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza, sembravano riguardare soltanto il controllo e la misurazione, anziché la riduzione dei consumi di energia. Per quanto riguarda l'aiuto diretto ad un maggiore utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale o ad un uso più efficiente dei combustibili nell'industria, esso sembrava voler contribuire alla sostituzione dei combustibili inquinanti. Benché collocato fra le misure relative al risparmio energetico, quest'ultimo sembrava piuttosto finalizzato alla riduzione dell'inquinamento.

(24) Pertanto, la Commissione dubitava che i suddetti investimenti, finalizzati al controllo e alla misurazione dei consumi di energia, potessero essere considerati come misure per il risparmio energetico. La Commissione riteneva che essi avrebbero potuto eventualmente costituire parte di un progetto di risparmio energetico, in combinazione con altre misure, ma che non potevano essere considerati investimenti diretti al risparmio di energia, in quanto tali.

(25) Inoltre, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che la sostituzione di combustibili inquinanti con altri tipi di combustibili, considerati meno inquinanti, potesse essere ammissibile per la concessione di un aiuto ambientale, in quanto la descrizione della misura in questione era troppo generica e non prevedeva alcun collegamento evidente fra l'aiuto e la prevista riduzione dell'inquinamento, a livello del singolo beneficiario. Inoltre, secondo la Commissione, anche se tale misura fosse stata considerata ammissibile, in quanto aiuto diretto alla riduzione dell'inquinamento, sarebbe stata accettabile un'intensità del 30 %, anziché del 40 %, come notificato.

⁽⁵⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ Cfr. considerando 11, lettera a), punto iii), della presente decisione.

⁽⁷⁾ Cfr. considerando 11, lettera b), della presente decisione.

4. COMMENTI DELL'ITALIA

4.1. Per quanto riguarda la sottomisura relativa ai nuovi impianti fotovoltaici per la promozione di fonti di energia rinnovabili ⁽⁸⁾

- (26) Nelle loro osservazioni, le autorità italiane sostengono che la concessione di aiuti fino all'intensità massima del 75 % è assolutamente necessaria per diffondere gli impianti fotovoltaici sul territorio della regione, dal momento che i costi di investimento, richiesti da questa fonte rinnovabile di energia, sono notevolmente più alti, anche in rapporto alle più costose tra le altre fonti energetiche rinnovabili. A loro avviso, l'intensità di base del 40 % prevista al punto 32, primo comma, della disciplina in favore delle fonti energetiche rinnovabili, disincentiverebbe i potenziali investitori, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici.
- (27) A questo fine, è stato allegato uno studio che dimostra la mancanza di redditività di 5 differenti ipotesi di impianti fotovoltaici, attraverso il confronto dei costi di investimento, della produzione effettiva di energia, dei proventi lordi annui, derivanti dalla vendita di energia sulla base di un prezzo medio di 0,18 kWh, previsti e del tempo di ritorno semplice dell'investimento in assenza di qualsiasi aiuto.
- (28) Il risultato di tale studio è sintetizzato nella tabella seguente:

Capacità	Costo dell'investimento (EUR)	Produzione effettiva (kWh/giorno)	Proventi lordi annui in EUR	PBT (tempo di ritorno semplice) senza aiuto (in anni)
0,2 kW	1 370,00	5,12	42,00	32
0,2 kW	3 320,00	0,64	42,00	79
1,6 kW	17 800,00	0,64	336,00	53
5 kW	38 280,00	16,00	1 051,20	36
50 kW	347 050,00	160,00	10 512,00	33

- (29) La doppia ipotesi di impianto avente la stessa capacità (0,2 kW) è dovuta alle differenti finalità perseguite. Il primo tipo di impianto mira a produrre elettricità per utenze marginali (per esempio una centralina meteorologica o l'illuminazione votiva di un piccolo cimitero isolato); il secondo fa funzione di stazione di sollevamento dell'acqua per scopi agricoli (la considerevole differenza di costi è dovuta alla necessità, in questo secondo caso, di una pompa a pistone per la funzione specifica). Entrambi impiegano la tecnologia a «isola» (impianti non collegati a rete); analogamente accade nel caso dell'impianto da 1,6 kW. Al contrario, entrambe le ipotesi di impianti più potenti (5 e 50 kW) prevedono il collegamento a rete.

⁽⁸⁾ Cfr. considerando 11, lettera a), punto iii), della presente decisione.

- (30) In base a questo studio, il tempo di ritorno semplice dell'investimento, in assenza di qualsiasi aiuto, andrebbe da 32 a 79 anni. Pertanto, dato un periodo medio di vita di questo tipo di impianti che va da 25 a 30 anni, nessuno affronterebbe questo tipo di investimento.

- (31) Inoltre, le autorità italiane hanno confermato il loro impegno a rispettare il punto 37, primo e quarto comma, della disciplina, riguardante il calcolo dei sovraccosti che, in particolare nel campo delle energie rinnovabili, stabilisce che i costi di investimento ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia. Esse si erano già impegnate, nel corso della notifica ⁽⁹⁾, a notificare separatamente i casi in cui i costi ammissibili venissero calcolati in modo diverso.

- (32) È stata trasmessa un'ulteriore tabella, che confronta i costi di investimento per la produzione di elettricità rinnovabile per mezzo di impianti fotovoltaici (collegati in rete) con quelli relativi ad altre fonti energetiche rinnovabili (eolica, mini-idroelettrica, biogas, geotermica, biomassa) e con l'elettricità non rinnovabile prodotta da impianti convenzionali. Questi dati sono stati ricavati da uno studio dell'ENEA (Agenzia nazionale per l'energia e l'ambiente) e più precisamente dalla sua unità dello sviluppo sostenibile.

(in EUR/Kw)

Fonte energetica	Costi di investimento
Fotovoltaica	7 746-8 263
Eolica	1 033-1 291
Minydro (0-3MW)	1 807-2 324
Biogas	1 291-1 549
Geotermica	2 324
Biomassa	2 324-2 582
Non rinnovabile	413-464

4.2. Sulla misura relativa alla riduzione dei consumi energetici ⁽¹⁰⁾

- (33) A seguito dell'avvio del procedimento, le autorità italiane hanno comunicato di aver deciso di modificare alcuni investimenti ammissibili della misura in questione. La lista emendata degli investimenti presi in considerazione, che si intende sostituire la precedente, prevista nella notifica, è la seguente:

- a) installazione di generatori di calore ad alto rendimento;
- b) inserimento di materiali coibenti in strutture edilizie;

⁽⁹⁾ Cfr. lettera n. 9709 del 1° agosto 2002, protocollata il 9 agosto 2002 come A/36098.

⁽¹⁰⁾ Cfr. considerando 11, lettera b), della presente decisione.

- c) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento;
- d) installazione di recuperatori di calore.

Le autorità italiane hanno inoltre confermato l'intensità di aiuto prevista del 40 %, in rapporto a tutte le sottomisure della misura di cui al considerando 11, lettera b).

- (34) È stata anche allegata una relazione tecnica, indicante il risparmio energetico indotto da ciascuna sottomisura, come di seguito riportato.

a) *Installazione di generatori di calore ad alto rendimento*

- (35) Il risparmio energetico di base risultante dall'installazione di una caldaia con rendimento maggiore di 0,92, in rapporto a un rendimento di 0,75 per la caldaia preesistente, in zona climatica di tipo «D», che corrisponde ad un fabbisogno termico medio di 6 200 Mcal/anno per caldaia, è pari a 0,15 tep/anno per UA (unità abitativa equivalente).

- (36) Secondo le autorità italiane, dal summenzionato valore lordo del risparmio devono essere dedotti 0,02 tep/anno per l'aumento di potenza elettrica assorbita, mentre devono essere addizionati 0,05 tep/anno di riduzione di consumo dovuto alla mancanza di fiamma pilota, e 0,035 tep/anno di riduzione di consumo di energia nella produzione di acqua sanitaria.

- (37) Il risparmio energetico complessivo che ne risulta è pari a 0,185 tep/anno, corrispondente ad un risparmio economico annuo di poco superiore a 150 EUR, sulla base di un costo dell'energia nel residenziale di circa 800 EUR/tep.

b) *Isolamento di strutture edilizie con materiali coibenti*

- (38) La resistenza termica minima ammissibile dell'isolante applicato, riferito a zone climatiche di tipo «D», è pari a 1,1 m² °K/W, corrispondente a spessori di polistirolo equivalente tra 4 e 6 cm.

- (39) Data una conducibilità termica, prima dell'intervento, tra 1,4 e 1,7 W/m² °K, riferendosi a superfici isolate di 100 m², il risultato atteso è costituito da un risparmio energetico tra 0,28 e 0,36 tep/anno per edilizia residenziale e tra 0,24 e 0,32 tep/anno nel caso di locali ad uso uffici o commerciali.

c) *Installazione di sistemi di illuminazione da alto rendimento*

- (40) Diversi tipi di lampade sono previsti nella presente sottomisura, in particolare lampade fluorescenti compatte e tubolari, lampade a vapori di mercurio e a vapori di sodio.

- (41) Il risparmio energetico medio deve essere calcolato sulla base della sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato. In base ad un fattore di conversione tra energia

elettrica consumata ed energia primaria pari a 0,22 10⁻³ tep/kWh, e data una potenza in watt, della lampada ad incandescenza sostituita, di 100 W e della lampada a fluorescenza adottata al suo posto di 20 W, nonché un tempo di funzionamento annuo di 1 000 ore, lo specifico risparmio energetico risultante è di 17,6 10⁻³ tep/anno per lampada.

d) *Installazione di recuperatori di calore*

- (42) Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura scambiatori di calore, pompe di calore e gruppi di assorbimento, sistemi di recupero condense e di ricomprensione del vapore. Si tratta di recuperare il calore, altrimenti perduto, e quindi di risparmiare il quantitativo di energia necessario a produrre la stessa quantità di calore.

- (43) In particolare nel caso di impianti per la ricomprensione del vapore, il risparmio energetico (RE) è ottenuto come di seguito indicato: RE = (Hv-E/0,39)/4,187 * 10⁻⁴. Dal momento che E (energia spesa per comprimere 1 kg di vapore) è funzione della temperatura e del salto entalpico, avremo una serie di dati sul risparmio energetico, come risulta dalla tabella seguente:

Variazione della temperatura (°C)	E (kJ/kg)	ES (tep/kg)
< 10	75,35	0,0494
10-20	99,52	0,0479
> 20	146,44	0,0450

- (44) Le autorità italiane si sono nuovamente impegnate a calcolare i costi ammissibili al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

5.1. Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (45) La Commissione ha valutato il regime notificato sulla base dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'articolo 87, paragrafo 1, recita «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

- (46) Gli aiuti previsti nel regime in questione sono attuati attraverso trasferimenti di risorse pubbliche. Tali sovvenzioni sono discrezionali, migliorano la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie e possono incidere sugli scambi fra Stati membri. Tali misure ricadono quindi nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

5.2. Legittimità dell'aiuto

- (47) Le autorità italiane hanno soddisfatto i loro obblighi ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato notificando il regime di aiuti alla Commissione prima della sua entrata in vigore.

5.3. Compatibilità dell'aiuto con il trattato CE

- (48) La Commissione ha valutato le misure notificate alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽¹⁾.

a) Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici

- (49) Allo scopo di valutare la necessità dell'intensità di aiuto del 75 %, relativa ai nuovi impianti fotovoltaici, proposta dalle autorità italiane, la Commissione ha calcolato i costi di investimento per kW nei cinque esempi di impianto forniti dall'Italia, come indicato nella tabella seguente:

Capacità	Costo totale dell'investimento (in EUR)	Costo dell'investimento per kW installato (in EUR/kW)
0,2 kW	1 370,00	6 850,00
0,2 kW ⁽¹²⁾	1 420,00	7 100,00
1,6 kW	17 800,00	11 125,00
5 kW	38 280,00	7 656,00
50 kW	347 050,00	6 941,00
Media		7 934,40

⁽¹²⁾ Il costo della pompa (1 900 EUR), necessaria per la specifica funzione dell'impianto prevista, è stata sottratta dai costi di investimento, in quanto secondo l'opinione della Commissione, essa non può rappresentare un costo ammissibile dal momento che sarebbe stata comunque necessaria, anche nel caso di impianto tradizionale.

- (50) Il costo medio dell'investimento che ne risulta, relativamente agli impianti proposti dalla Regione Toscana, è di 7 934,40 EUR/kW, in linea con i dati ENEA, trasmessi in allegato alle osservazioni delle autorità italiane. In base a questi ultimi, i costi di investimento per kW, riferiti ad impianti fotovoltaici, si collocano in un intervallo tra 7 746 e 8 263 EUR, se riferiti, in particolare, alla produzione di elettricità, collegata in rete.

⁽¹⁾ Cfr. nota 5.

- (51) Successivamente, la Commissione ha confrontato i costi supplementari medi del solo investimento iniziale degli impianti fotovoltaici, con quello delle altre fonti energetiche rinnovabili (eolica, minydro, biogas, geotermica, biomassa) e non rinnovabili (fonti fossili), come di seguito riportato:

(in EUR/Kw)

Fonte energetica	Costi medi d'investimento	Extra-costi medi	Intensità di aiuto	Ammon-tare di aiuto
Fotovoltaica	8 004	7 566	75 %	5 674
Eolica	1 162	720	40 %	288
Minydro(0-3MW)	2 065	1 627	40 %	651
Biogas	1 420	982	40 %	393
Geotermica	2 324	1 886	40 %	746
Biomassa	2 453	2 015	40 %	806
Non rinnovabile	438	0	0 % =	0

- (52) Benché la percentuale non assistita degli extra costi sia pari al 25 % nel caso degli impianti fotovoltaici, contro il 60 % per le altre fonti energetiche rinnovabili, si presume che la contribuzione media del beneficiario ai costi d'investimento supplementari ammonti al 25 % di 7 566 EUR ovvero a 1 892 EUR/kW nel caso dell'energia fotovoltaica, mentre essa raggiunge soltanto 1 209 EUR/kW (60 % di 2 015 EUR) per la più costosa tra le altre fonti energetiche rinnovabili (gli impianti a biomassa).

- (53) L'apporto medio, al netto di qualsiasi aiuto, dei beneficiari ai costi complessivi dell'investimento, in valore assoluto per kW installato, è pertanto di 2 330 EUR (8 004-5 674) nel caso degli impianti fotovoltaici, paragonato a 1 647 EUR (2 453-806) per gli impianti a biomassa (i più costosi dopo quelli fotovoltaici), a 874 EUR (1 162-288) per quelli eolici (i più economici tra quelli ad energie rinnovabili) e infine a 438 EUR per impianti convenzionali che producono elettricità non rinnovabile.

- (54) Per quanto riguarda il tempo medio di ritorno dell'investimento, la Commissione osserva che, sulla base di una produzione effettiva di 3,2 kWh/giorno per 1 kW di capacità installata, esso sarebbe di 11 anni nel caso dell'energia fotovoltaica, nell'ipotesi che fosse concesso un tasso di aiuto del 75 % degli extracosti.

- (55) Le autorità italiane si sono inoltre impegnate a non concedere alcun altro aiuto agli impianti considerati.

(56) Alla luce di quanto precede, la Commissione considera pertanto sufficientemente provata la necessità del tasso di aiuto del 75 %, nel caso della sottomisura «nuovi impianti fotovoltaici», ai sensi del punto 32, terzo comma, della disciplina.

(57) Tuttavia essa ritiene che le autorità italiane debbano trasmettere una relazione annuale sull'attuazione del regime, che consenta la verifica del differenziale tra i costi di investimento della tecnologia fotovoltaica e quelli delle altre fonti energetiche rinnovabili.

(58) Qualora emerga il rischio di sovracompensazione, in particolare quando l'apporto medio — al netto di qualsiasi aiuto- dei beneficiari ai costi complessivi di investimento, in valore assoluto per kW installato, fosse inferiore nel caso degli impianti fotovoltaici rispetto agli altri impianti ad energie rinnovabili, la Commissione potrebbe indirizzare all'Italia una raccomandazione che proponga opportune misure, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999.

b) Per quanto riguarda la riduzione dei consumi energetici

(59) Le sottomisure della presente misura sono state modificate, a seguito del punto di vista espresso dalla Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento formale di indagine.

(60) Di conseguenza, la Commissione è dell'avviso che le sottomisure modificate soddisfano le condizioni stabilite al punto 30 della disciplina ambientale, in quanto consistono chiaramente in misure per il risparmio energetico, come definite al punto 6 della stessa disciplina — che stabilisce che un uso efficiente delle risorse naturali deve essere incoraggiato —, e sono di conseguenza ritenute equivalenti agli investimenti per la tutela dell'ambiente.

(61) Inoltre, alla luce dei dati tecnici forniti, le nuove misure previste, sono considerate suscettibili di raggiungere l'obiettivo di ridurre la quantità di energia utilizzata dalle imprese nel loro ciclo produttivo⁽¹³⁾.

(62) Impianti ed attrezzature presi in considerazione sono definiti concordemente alle disposizioni previste al punto 36 della disciplina. Non sono previsti investimenti in terreni e fabbricati, né in immobilizzazioni immateriali.

(63) Beneficiari degli aiuti disposti dalla misura in questione sono sia le piccole e medie imprese che le grandi, conformemente alla disciplina.

(64) L'intensità di aiuto del 40 % lorda è in armonia con la soglia di aiuto prevista al punto 30 della disciplina. La misura non prevede alcun incremento dell'intensità di aiuto, né per le imprese situate in aree assistite, né a favore delle piccole e medie imprese.

⁽¹³⁾ Per quanto riguarda in particolare la sottomisura A «installazione di generatori di calore ad alto rendimento», qualora vengano prese in considerazione caldaie per la produzione di acqua calda, verrà rispettata la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17).

(65) L'aiuto relativo ai costi ammissibili nel quadro del presente regime non può essere cumulato con altri aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti comunitari.

5.4. Osservazioni finali

(66) La Commissione ha notato che l'intensità di aiuto riguardante gli impianti fotovoltaici, è stata applicata, nelle ipotesi proposte nell'allegato A alla risposta ufficiale dell'Italia, all'intero ammontare dell'investimento anziché ai soli costi d'investimento aggiuntivi (extra costi), al solo scopo di dimostrare che perfino in quel caso l'investimento in questione richiede un periodo di ammortamento piuttosto lungo e pertanto non appare veramente redditizio, dal punto di vista di un operatore in un mercato concorrenziale.

(67) Allo stesso tempo la Commissione osserva che gli impegni relativi al rispetto del punto 37, primo e quarto comma, della disciplina, sono stati confermati dalle autorità italiane, il che implica che i costi ammissibili presi in considerazione saranno rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari sostenuti dall'impresa rispetto ad un impianto tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

(68) Similmente, i risparmi derivanti dall'investimento considerato, rispetto a fonti convenzionali — per esempio i costi della connessione, non più necessaria, alla rete di distribuzione — non sono stati sottratti, in particolare nella tabella 6 bis dell'allegato A, soltanto per dimostrare che perfino in tal caso il tempo di ritorno dell'investimento sarebbe stato di 8 anni.

(69) La Commissione ricorda che le autorità italiane si erano già impegnate a calcolare i costi ammissibili al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità produttiva, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale, come stabilito al punto 37, terzo comma, della disciplina. Ciò dovrebbe riguardare in particolare i risparmi di combustibile di un impianto fotovoltaico rispetto ad uno tradizionale.

5.5. Conclusioni

(70) Alla luce di quanto precede, la Commissione è dell'avviso che la sottomisura «nuovi impianti fotovoltaici» della misura a) «promozione delle fonti energetiche rinnovabili» del regime di aiuti notificato come N 747/2001, soddisfi le disposizioni stabilite nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁴⁾, in particolare al punto 32, terzo comma, e possa di conseguenza beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 5.

(71) Allo stesso modo, la misura b) «interventi per il risparmio energetico» del summenzionato regime notificato di aiuti, soddisfa le condizioni previste al punto 30 della disciplina ambientale e può pertanto essere autorizzata ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto al quale l'Italia, Regione Toscana, intende dare esecuzione per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in virtù della delibera della Giunta regionale della Regione Toscana n. 481, del 20 maggio 2002, è compatibile con il mercato comune, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. I costi ammissibili presi in considerazione nell'attuazione del regime sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementare necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale e, in particolare, per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, ai sovraccosti sostenuti dalle imprese, rispetto ad un impianto convenzionale, avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

2. Analogamente, i costi ammissibili sono calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

Articolo 3

Le autorità italiane trasmettono alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del regime, che consenta la verifica del differenziale fra i costi di investimento della tecnologia fotovoltaica e quelli delle altre fonti energetiche rinnovabili, al fine di escludere ogni eventuale rischio di sovracompensazione della tecnologia fotovoltaica.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2003

relativa all'aiuto di Stato C 11/2002 (ex N 382/2001) al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di alcuni automezzi pesanti destinati al trasporto stradale di merci per deviarne la circolazione dalla strada statale 33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A26

[notificata con il numero C(2003) 2154]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/261/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato l'Italia e gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 12 giugno 2001 l'Italia ha notificato il testo unificato dei progetti di legge regionale nn. 14 e 87 del 2000, recanti «Deviazione di circolazione degli automezzi pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A26».

Con lettere del 4 settembre 2001 e del 21 gennaio 2002 le autorità italiane hanno comunicato informazioni complementari alla Commissione. In particolare, con lettera del 14 gennaio 2002 (DG TREN/A/51067) esse hanno trasmesso alla Commissione un progetto di protocollo d'intesa intervenuta fra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte, le associazioni degli autotrasportatori e Società Autostrade SpA.

- (2) Con lettera del 27 febbraio 2002, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all'aiuto de quo.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato l'Italia e gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in oggetto.

⁽¹⁾ GU C 87 dell'11.4.2002, pag. 2.
⁽²⁾ Cfr. la nota 1.

- (4) Con lettere del 17 maggio 2002 (DG TREN/A/59000) e del 17 gennaio 2003 [SG(2003)A/1199] l'Italia ha trasmesso alla Commissione le osservazioni a questo riguardo. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte dei terzi interessati.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. Breve descrizione delle misure iniziali

- (5) Per salvaguardare la sicurezza dei cittadini interessati, proteggere l'ambiente e sviluppare il turismo nella zona del Lago Maggiore, la Regione Piemonte propone di attuare un sistema di deviazione stagionale della circolazione obbligatorio per tutti i veicoli destinati al trasporto stradale di merci di almeno 7,5 tonnellate dalla strada statale 33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A26.
- (6) A tal fine, si impegna a pagare i pedaggi dovuti dai veicoli sopraccitati per l'utilizzo della suddetta autostrada fino a concorrenza del 40 %. Conformemente alla legislazione nazionale in materia di deviazione temporanea della circolazione degli automezzi pesanti, le autorità italiane giustificano questa misura, tra l'altro, richiamandosi al fatto che nella fattispecie l'unica alternativa possibile alla strada statale è un'autostrada a pedaggio.

2.2. Descrizione dettagliata delle misure attuali

- (7) Ai sensi del testo unificato dei disegni di legge regionale n. 14/2000 e n. 87/2000, la Regione Piemonte intende deviare temporaneamente, nel periodo compreso tra il 1° giugno e 30 settembre 2003, la circolazione di alcuni automezzi pesanti nella zona della costa del Lago Maggiore dalla strada statale verso l'autostrada a pedaggio A26, nei tratti compresi tra Gravellona Toce e Castelletto Ticino e Gravellona Toce e Borgomanero, in ambo i sensi di percorrenza. Questa misura ha lo scopo di salvaguardare la sicurezza dei cittadini della sponda del Lago Maggiore che è messa in pericolo soprattutto durante i mesi estivi, quando le strade costiere sono interessate da un aumento sensibile della circolazione dovuta al flusso turistico in questa zona. La suddetta misura contribuirà anche a proteggere l'ambiente (con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento) e a sviluppare il turismo della zona, riducendo i tempi di percorrenza delle merci su strada.

- (8) I veicoli interessati sono gli automezzi di almeno 7,5 tonnellate adibiti al trasporto stradale di merci, e in particolare autobus, trattori stradali, autotreni, autoarticolati e veicoli adibiti al trasporto di materiali per i settori della costruzione, della manutenzione delle infrastrutture stradali e dell'estrazione mineraria⁽³⁾. Questi veicoli sono identificati direttamente da Società Autostrade SpA, che è la società concessionaria dell'autostrada A26, mediante il sistema di pedaggio elettronico «Telepass» e con gli attestati di pagamento consegnati al momento del passaggio al casello autostradale.
- (9) Con lettera del 17 gennaio 2003 [SG(2003)A/1199] l'Italia ha esteso il campo d'applicazione della misura di cui trattasi agli automezzi pesanti, italiani e comunitari, di almeno 7,5 tonnellate che effettuano il pagamento dei pedaggi con sistemi diversi dal «Telepass», in particolare ai veicoli della stessa categoria che effettuano il pagamento dei pedaggi in contante, a mezzo Bancomat, carte di credito e Viacard⁽⁴⁾.
- (10) Per quanto riguarda l'applicazione della misura alla sola categoria dei veicoli di almeno 7,5 tonnellate, occorre sottolineare che nell'ordinamento giuridico italiano questi sono i veicoli cui normalmente si applicano i provvedimenti di divieto temporaneo di circolazione⁽⁵⁾.
- (11) Le condizioni d'applicazione della misura sono state stabilite in una bozza di protocollo d'intesa sottoscritto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione Piemonte, dalla Società Autostrade SpA e dalle associazioni degli autotrasportatori. Sulla base di quest'accordo, la Regione Piemonte si è impegnata a compensare parzialmente i pedaggi dovuti per l'utilizzo obbligatorio dell'autostrada A26, in particolare fino a concorrenza del 40 % e nei limiti di un bilancio massimo di circa 155 000 EUR. Le associazioni dei trasportatori stradali, da parte loro, si sono impegnate a fare in modo che i loro soci paghino almeno il 40 % dei suddetti pedaggi. Inoltre, Società Autostrade SpA offre una riduzione del 20 % ai veicoli citati.
- (12) Per quanto attiene le modalità della riduzione è previsto che gli utenti del sistema di pedaggio elettronico «Telepass» ricevano la riduzione dei pedaggi pagati su fattura, mentre i trasportatori che effettuano il pagamento dei pedaggi in contanti, a mezzo Bancomat, carta di credito o Viacard, ricevano la riduzione direttamente al momento del passaggio al casello da Società Autostrade SpA. La Regione Piemonte si impegna a rimborsare alla detta società la parte a suo carico (fino a concorrenza del 40 % dei costi dovuti) delle riduzioni sul pagamento dei pedaggi.
- (13) Gli importi dei pedaggi da pagare variano secondo la categoria del veicolo e il tratto autostradale interessato e sono compresi tra 0,77 e 5,4 EUR per veicolo e per percorso.
- (14) L'adozione della misura in oggetto è necessaria per il fatto che il solo percorso alternativo alla strada statale del Lago Maggiore il cui accesso sarà limitato, è l'autostrada A26, per il quale è previsto il pagamento di un pedaggio. Infatti, nell'ordinamento giuridico italiano⁽⁶⁾ ogni volta che sia deciso il divieto temporaneo di circolazione di automezzi pesanti per ragioni di sicurezza pubblica, sicurezza stradale o tutela della salute, gli enti locali devono indicare uno o più percorsi alternativi, uno almeno dei quali non deve comportare l'uso obbligatorio di parti di autostrade soggette al pagamento di pedaggi.
- (15) Con lettera del 17 gennaio 2003 [SG(2003)A/1199] le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione i risultati di uno studio volto a misurare il livello d'inquinamento provocato da un veicolo con peso massimo di 26 tonnellate che percorre i tragitti, andata e ritorno, Castelletto Ticino-Gravellona Toce e Borgomanero-Gravellona Toce utilizzando sia l'autostrada A26 sia le strade SS 33, SS 142 e SR 229⁽⁷⁾. Questo studio dimostra che, anche se il tragitto autostradale è superiore di 10 chilometri ai tragitti effettuati utilizzando le strade nazionali, utilizzando l'autostrada A26 è possibile constatare una cospicua riduzione del consumo di carburante e, dunque, del livello delle emissioni inquinanti. Sulla base delle previsioni sull'aumento del numero dei veicoli che utilizzano l'autostrada sopra indicata in occasione dell'attuazione della deviazione della circolazione degli automezzi pesanti nella zona del Lago Maggiore, le autorità italiane hanno valutato anche la quantità complessiva di gasolio che potrebbe essere risparmiato negli anni 2003, 2004 e 2005. Secondo l'Italia, questa diminuzione di gasolio avrebbe come effetto la riduzione delle emissioni inquinanti e contribuirebbe perciò a migliorare le condizioni ambientali nella zona interessata, in particolare il livello d'inquinamento atmosferico⁽⁸⁾.
- (16) Attualmente la misura in questione sembra avere carattere sperimentale ed essere limitata al periodo compreso tra il 1° giugno e 30 settembre 2003. In attesa di verificare i risultati dell'esperienza, la Regione Piemonte prevede di istituire un gruppo di lavoro, costituito da un rappresentante di ogni ente firmatario del protocollo d'accordo.

⁽³⁾ Cfr. articolo 54, comma 1, lettere d), e), h), i) ed n), del Codice della strada, decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 114 del 18.5.1992), come modificato dal decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993 (*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 217 del 15.9.1993). Cfr. anche il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 5 dicembre 2001 e l'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992.

⁽⁴⁾ Cfr. in particolare, il punto 5 della bozza di protocollo d'intesa.

⁽⁵⁾ Cfr. anche il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 5 dicembre 2001 e l'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992.

⁽⁶⁾ Cfr. la circolare ministeriale n. 62 del 5 agosto 1993, gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e l'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 303 del 28.12.1992) come modificato dal decreto del presidente della Repubblica n. 610 del 16 settembre 1996 (*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 284 del 4 dicembre 1996).

⁽⁷⁾ Prova condotta il 23 ottobre 2002 con un trattore IVECO AS 440 S 45 (240 cv) con un semirimorchio di massimo 40,5 tonnellate.

⁽⁸⁾ Cfr. in particolare il piano regionale per il risanamento e la qualità dell'aria (in *Bollettino ufficiale Regione Piemonte* n. 47 del 21.11.2002) adottato con deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2002 ai sensi del decreto del ministro dell'Ambiente n. 60/2002. Da questo programma risulta che otto comuni ubicati nella zona interessata rientrano fra quelli aventi il livello d'inquinamento atmosferico superiore al valore limite e per i quali sono previsti interventi da parte della Regione.

2.3. Motivi che hanno indotto ad avviare il procedimento

- (17) Nell'avvio del procedimento formale d'esame, la Commissione ha constatato che, nel caso di cui trattasi, la misura prevista dalle autorità italiane sembra rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In particolare, essa mobilita risorse statali, conferisce un vantaggio finanziario al solo settore stradale, in particolare alle imprese che effettuano trasporti stradali di merci tramite automezzi pesanti almeno 7,5 tonnellate che utilizzano il sistema di pedaggio elettronico «Telepass», liberandoli da oneri che normalmente gravano sul loro bilancio. La Commissione ha anche constatato che la misura si applica solamente a una parte limitata della rete stradale nazionale. Inoltre, ha considerato che tale misura può essere qualificata come un aiuto al funzionamento che, tenuto conto del grado d'apertura alla concorrenza del settore dei trasporti di merci su strada, falsa o rischia di falsare gli scambi intracomunitari.
- (18) La Commissione ha espresso i suoi dubbi relativamente all'eventuale compatibilità della misura con l'articolo 87, paragrafo 2 o 3, e con l'articolo 73 del trattato CE. In particolare, la Commissione ha considerato che esiste il rischio che la misura in questione non miri a realizzare una migliore ripartizione tra le diverse modalità di trasporto, e sembra piuttosto avere l'effetto di favorire la prevalenza del trasporto stradale a scapito delle altre modalità, in particolare del trasporto ferroviario e di quello marittimo a breve distanza.
- (19) Di conseguenza, nella decisione del 27 febbraio 2002, la Commissione ha invitato l'Italia a rispondere alle domande supplementari e a fornire ogni informazione utile per la valutazione della misura entro un mese dal ricevimento della suddetta decisione. Ha anche invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.

3. COMMENTI DELL'ITALIA

- (20) Con lettera del 17 maggio 2002 (DG TREN/A/59000) l'Italia ha chiarito ulteriormente il contenuto della misura. In seguito, con nota del 17 gennaio 2003 [SG(2003)A/1199] ha informato la Commissione delle modifiche apportate all'aiuto. Le osservazioni presentate possono essere riassunte come segue.
- (21) Inizialmente le autorità italiane avevano sottolineato che l'applicazione della misura in oggetto sarebbe stata riservata sia agli automezzi pesanti nazionali che a quelli di altri Stati membri che rientrano nelle categorie previste, transiti nel tratto autostradale designato e dotati del dispositivo «Telepass». A giustificazione del fatto che possono beneficiare della misura i soli veicoli che utilizzano il sistema di pedaggio elettronico «Telepass» le autorità italiane avevano osservato che, per lo più, i veicoli italiani o di qualsiasi altro Stato membro, erano già dotati di detto dispositivo necessario per la loro attività. In seguito, l'Italia ha deciso di estendere il campo d'applicazione della misura agli automezzi di almeno 7,5 tonnellate, italiani e comunitari, che effettuano il pagamento dei pedaggi con sistemi diversi da quello di pedaggio elettronico «Telepass».
- (22) L'Italia sostiene la compatibilità della misura in oggetto con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽⁹⁾, in particolare con i punti 50 e 51 di questa. Secondo le autorità italiane la misura considerata sarebbe necessaria per contribuire significativamente alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza e alla salute pubblica compromessa dalla congestione dovuta alla circolazione stradale sulla strada statale 33 del Lago Maggiore. Inoltre, l'intervento della Regione è previsto da un accordo, «protocollo d'intesa», sottoscritto dall'amministrazione regionale e dalle associazioni degli autotrasportatori, in conformità con il punto 51 della summenzionata disciplina.
- (23) In particolare, a sostegno del fatto che la misura contribuisce alla tutela dell'ambiente, le autorità italiane riportano i risultati dello studio effettuato su un veicolo di 26 tonnellate massimo che percorre i tragitti, andata e ritorno, Castelletto Ticino-Gravellona Toce e Borgomanero-Gravellona Toce utilizzando sia l'autostrada A26 sia le strade SS 33, e SR 229. Le autorità italiane insistono sul fatto che utilizzando l'autostrada A26 si potrebbe ridurre in modo apprezzabile il consumo di carburante e, dunque, il livello delle emissioni inquinanti. Infatti, secondo l'Italia, l'aumento del numero dei veicoli che utilizzano l'autostrada A26 avrebbe come effetto la diminuzione del carburante utilizzato e, più in generale, delle emissioni inquinanti e contribuirebbe pertanto a migliorare le condizioni ambientali nella zona del Lago Maggiore. Le autorità italiane fanno valere, in particolare, il fatto che la deviazione del traffico contribuirebbe a migliorare le condizioni ambientali, in particolare in termini di riduzione del livello di inquinamento atmosferico, di alcuni comuni situati lungo la strada statale che, conformemente alla legge della Regione Piemonte n. 43/2000⁽¹⁰⁾, fanno parte delle zone regionali 1 e 2, caratterizzate da un livello di inquinamento superiore ai valori limite di qualità dell'aria.
- (24) Le autorità italiane osservano ancora che la misura può essere giustificata sulla base dell'articolo 73 del trattato CE. A tale riguardo, l'Italia osserva che la salvaguardia della sicurezza pubblica dipende dal concetto di «servizio pubblico» citato all'articolo 73. Per quanto riguarda la necessità di «coordinamento dei trasporti», le autorità italiane ritengono che attualmente la morfologia del territorio, l'alto valore turistico della zona e il carattere

⁽⁹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

tipico delle località non permetterebbero di favorire il transito di merci aumentando il traffico ferroviario ed ancor meno quello marittimo. Invece il regime in questione, garantendo una migliore gestione del traffico, restituirebbe dignità e sicurezza alle zone interessate.

- (25) L'Italia ricorda il carattere rigidamente sperimentale della misura per il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre 2002, insistendo sul fatto che se la Commissione non dovesse concludere il procedimento di esame in tempo utile, la misura sarà applicata nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre 2003. Le autorità italiane precisano ulteriormente che l'intervento non potrà mai, in qualunque modo, ledere gli obiettivi generali perseguiti.
- (26) La Commissione non ha ricevuto ufficialmente osservazioni di altre parti interessate.

4. VALUTAZIONE DELLA MISURA: ESISTENZA DELL'AUTOAIUTO

- (27) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

4.1. Trasferimento di risorse pubbliche

- (28) Nella fattispecie occorre constatare che la Regione Piemonte contribuisce al pagamento fino a concorrenza del 40 % dei pedaggi dovuti da alcuni autotrasportatori che utilizzano l'autostrada A26 mediante un rimborso a favore di Società Autostrade SpA, per la riduzione praticata da quest'ultima agli autotrasportatori. Sembra dunque innegabile un trasferimento di risorse statali. Invece, per quanto riguarda la riduzione del 20 % concessa direttamente da Società Autostrade SpA agli autotrasportatori, occorre constatare che, tenuto conto del carattere eminentemente privato di questa società non si tratta di alcun trasferimento di risorse statali⁽¹¹⁾.

4.2. Esistenza di vantaggi finanziari

- (29) Il vantaggio finanziario per alcuni automezzi pesanti è evidente anche per il fatto che l'intervento della Regione permette a Società Autostrade SpA di applicare riduzioni

su pedaggi a favore di questi ultimi. Di conseguenza, le imprese beneficiarie dell'aiuto sarebbero esonerate da tutti o da una parte dei costi che normalmente avrebbero dovuto sopportare nel quadro della loro gestione corrente o delle loro attività normali utilizzando l'autostrada.

4.3. Selettività della misura

- (30) Per quanto riguarda il carattere selettivo della misura, è accertato che essa si applica al solo settore del trasporto stradale di merci, in particolare alla categoria specifica degli automezzi pesanti di almeno 7,5 tonnellate fra tutti i veicoli destinati al trasporto di merci⁽¹²⁾, per l'utilizzo di una parte ben limitata della rete stradale nazionale.

4.4. Effetti sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari

- (31) È accertato che la misura prevista, pur liberando alcune imprese dai costi che su esse graverebbero nell'ambito della gestione ordinaria, va definita aiuto al funzionamento e quindi atta a falsare — in linea di principio — la concorrenza⁽¹³⁾ nei confronti delle imprese, nazionali o di altri Stati membri, che non beneficiano della misura in oggetto.
- (32) Infatti, tenuto conto dell'ampio grado d'apertura alla concorrenza del settore del trasporto stradale di merci⁽¹⁴⁾, è presumibile che i veicoli beneficiari di questa compensazione operino sullo stesso mercato di quelli che non beneficiano di tale riduzione dei pedaggi e che tale misura, favorendo i primi, possa dunque falsare la normale concorrenza nel settore del trasporto stradale. Né può escludersi il pregiudizio alla concorrenza tra le diverse modalità di trasporto. Inoltre, questo aiuto può avere ripercussione sugli scambi comunitari.

⁽¹²⁾ Cfr. la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1), come modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36). I veicoli a motore destinati al trasporto di merci sono tutti i veicoli iscritti nella categoria N aventi sia almeno quattro ruote, sia tre ruote e un peso massimo che eccede 1 tonnellata. In particolare, la categoria N 1 include i veicoli aventi un peso massimo di 3,5 tonnellate; la categoria N 2 i veicoli il cui peso massimo è compreso tra 3,5 e 12 tonnellate; la categoria N 3 i veicoli di più di 12 tonnellate.

⁽¹³⁾ Cfr. in particolare le sentenze del Tribunale di primo grado, dell'8 giugno 1995, T-45993, Siemens/Commissione, punti 48 e 77, Racc. 1995, pag. II-1675, e del 30 aprile 1998, T-214-95, Vlaams Gewest/Commissione, punto 64 o 46, Racc. 1998, pag. II-717.

⁽¹⁴⁾ Cfr. in particolare il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1), che garantisce, dal 1° gennaio 1993, la piena apertura alla concorrenza del trasporto internazionale delle merci a favore di qualsiasi titolare della licenza comunitaria prevista dallo stesso regolamento, come pure il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), grazie al quale ogni restrizione quantitativa al cabotaggio è stata gradualmente abolita ed è stata realizzata una piena apertura alla concorrenza del trasporto nazionale di merci dal 1° luglio 1998.

⁽¹¹⁾ Dopo un processo di privatizzazione che ha avuto luogo in dicembre 1999, la maggioranza del capitale di Società Autostrade SpA è attualmente detenuta da azionisti privati.

5. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

- (33) Benché possa qualificarsi aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la misura in questione deve ancora essere esaminata alla luce delle deroghe o eccezioni previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3. Occorre anche esaminare la sua compatibilità con l'articolo 73 del trattato CE e con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽¹⁵⁾.

5.1. Valutazione della misura alla luce delle deroghe di cui all'articolo 87

- (34) Per quanto riguarda la compatibilità con l'articolo 87, paragrafo 2, la misura italiana non può essere ricondotta alle deroghe indicate, poiché non si tratta di un aiuto a carattere sociale assegnato ai consumatori privati, né di un aiuto destinato a rimediare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi straordinari, né di un aiuto concesso per compensare gli svantaggi economici causati dalla divisione della Repubblica federale di Germania.
- (35) Quanto alla possibilità di deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e b), va notato che l'aiuto in questione non può essere considerato un aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave sottoccupazione, né un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio ad una perturbazione grave dell'economia di uno Stato membro. Inoltre, tenuto conto della natura delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere d), ed e), queste ultime non possono trovare applicazione nella fattispecie.
- (36) Per ciò che riguarda la deroga indicata all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ritiene che nessuna delle discipline comunitarie che fanno luogo alla suddetta eccezione possa essere richiamata nel caso di specie. In particolare, per quanto riguarda l'applicazione di tale deroga nel contesto ambientale, occorre constatare che, nonostante gli argomenti sviluppati dalle autorità italiane, la misura de quo non possiede i requisiti prescritti dalle disposizioni comunitarie sugli aiuti a favore dell'ambiente, in particolare per beneficiare delle deroghe previste al punto E.3.2.
- (37) E invero, in primo luogo la misura in oggetto non fa riferimento ad una «tassa» ai sensi del punto E.3.2 della suddetta disciplina ma a un «pedaggio», ossia al pagamento di una determinata somma per l'utilizzo di un'infrastruttura, basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell'autoveicolo ⁽¹⁶⁾. Ne risulta che la misura in oggetto non può neppure configurarsi come «nuova tassa» introdotta per ragioni ambientali ai sensi del punto 51.1 della suddetta disciplina. Né questa misura rientra

tra le deroghe indicate al punto 51.2 poiché non può essere considerata come «tassa esistente» avente effetto positivo apprezzabile sul piano della tutela ambientale, la cui ammissibilità per alcune imprese potrebbe essere giustificata dal fatto che una rilevante modifica delle loro condizioni economiche le avrebbe messe in una situazione più difficile rispetto ai loro concorrenti.

- (38) Di conseguenza, la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in particolare nel contesto ambientale, non può applicarsi nel caso di specie.

5.2. Compatibilità della misura con l'articolo 73 del trattato CE

- (39) Va in primo luogo sottolineato che l'Italia ha eliminato il trattamento preferenziale accordato agli utenti del sistema «Telepass», utilizzato principalmente dagli autotrasportatori italiani, e meno da quelli di altri Stati membri. A tal fine le autorità italiane hanno previsto la possibilità di applicare la misura in oggetto ad altri sistemi di pagamento (tra cui il pagamento in contanti), accessibili di norma agli autotrasportatori di altri paesi. Viene in tal modo fugato il dubbio principale circa i possibili effetti discriminatori della misura tra operatori di Stati membri diversi. La Commissione ritiene pertanto che tale modifica costituisca un elemento decisivo ai fini dell'esame della misura.
- (40) Occorre esaminare la compatibilità della misura con l'articolo 73 del trattato CE e con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ⁽¹⁷⁾, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
- (41) Ai sensi dell'articolo 73, sono compatibili con il trattato gli aiuti che rispondono alle necessità del coordinamento dei trasporti o che corrispondono al rimborso di alcune servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del summenzionato regolamento dispone che gli Stati membri possono adottare misure di coordinamento dei trasporti «fino all'entrata in vigore di una regolamentazione comune in materia di imputazione dei costi di infrastruttura, quando gli aiuti sono accordati ad imprese che hanno a loro carico spese di infrastruttura da esse utilizzata mentre altre imprese non sostengono gli stessi oneri, l'importo degli aiuti così accordati dovrà essere valutato tenendo conto dei costi di infrastruttura che non sono sostenuti dai trasporti concorrenti».
- (42) In genere, la nozione di coordinamento dei trasporti si considera equivalente all'intervento del governo sul mercato per ragioni di politica dei trasporti.

⁽¹⁵⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽¹⁶⁾ Cfr. in particolare l'articolo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20 luglio 1999, pag. 42).

⁽¹⁷⁾ GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1.

- (43) Nella fattispecie occorre in primo luogo constatare che il governo regionale, deviando la circolazione degli automezzi pesanti dalla zona costiera verso altre strade intende garantire una migliore gestione del traffico nell'area del Lago Maggiore. La circolazione nella regione del lago è infatti resa difficile dalla morfologia del territorio e si aggrava in periodo estivo per effetto del sensibile aumento del traffico. La misura risponde pertanto all'esigenza di un coordinamento dei trasporti in quanto consente alle autorità locali di ridurre il numero di autoveicoli in circolazione sulle strade costiere e di organizzare al meglio la circolazione stradale durante il periodo in questione.
- (44) Va altresì rilevato che non vige al momento alcuna disciplina comunitaria in materia di imputazione dei costi dell'infrastruttura. Si ricorda peraltro che gli automezzi interessati dalla misura (oltre le 7,5 tonnellate) dovranno sostenere un onere corrispondente all'infrastruttura utilizzata, mentre altre imprese non vi saranno sottoposte (in quanto potranno utilizzare la strada costiera). L'importo della compensazione è pertanto ritenuto proporzionale.
- (45) Considerato che la misura consiste in un coordinamento dei trasporti, che sarà applicata in assenza di una disciplina comunitaria in materia di imputazione dei costi dell'infrastruttura e che le imprese interessate sono tenute a sostenere l'onere relativo all'infrastruttura che utilizzano mentre altre non vi sono tenute, si ritiene che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1107/70 sono soddisfatte e che l'Italia è autorizzata ad adottare la misura, tanto più che la sua applicazione è fortemente limitata nel tempo, concerne un'infrastruttura ben determinata e interessa una problematica prettamente locale.
- (46) Si ricorda inoltre che la misura dovrà essere riesaminata nell'eventualità dell'entrata in vigore di una disciplina comunitaria in materia di imputazione dei costi dell'infrastruttura e che ogni altra misura analoga dovrà in ogni caso essere valutata alla luce delle sue specifiche caratteristiche.
- (47) La Commissione ritiene che un pregiudizio agli scambi intracomunitari sia praticamente inesistente, tenuto conto del carattere molto limitato del beneficio. Considerando anche il suo breve periodo di applicazione, la misura incide in misura molto limitata sulla concorrenza e, in ogni caso, non comporta distorsioni alla concorrenza in violazione dell'interesse generale.

- (48) Per quanto attiene la compatibilità con la politica europea dei trasporti, la Commissione constata che la misura in questione, migliorando la sicurezza pubblica delle strade locali nella zona interessata, è conforme agli obiettivi della politica comune dei trasporti ⁽¹⁸⁾.

6. CONCLUSIONI

- (49) La Commissione conclude che la misura in questione costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (50) Tuttavia, ai sensi dell'articolo 73 e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1107/70, la Commissione considera che l'aiuto è compatibile con il trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato per un importo massimo di 155 000 EUR cui l'Italia prevede di dare esecuzione per deviare la circolazione di automezzi pesanti almeno 7,5 tonnellate dalla strada statale 33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A26 nel periodo compreso tra il 1° giugno e 30 settembre 2003, è compatibile con il mercato comune ai sensi del regolamento (CEE) n. 1107/70 in applicazione dell'articolo 73 del trattato CE.

L'esecuzione di detto aiuto per un importo massimo di 155 000 EUR è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁸⁾ Cfr. in particolare il Libro bianco del 2002, «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», che raccomanda il rafforzamento della sicurezza stradale (pag. 16).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2004

relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(2004) 808]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽²⁾, stabilisce le misure da adottare in relazione alla peste equina.

(2) La decisione 97/10/CE della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria per l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati provenienti da alcune zone del Sudafrica.

(3) Un focolaio di peste equina è stato denunciato in cavalli detenuti all'interno della zona di sorveglianza della Western Cape Province a circa 40 km dalla zona dichiarata indenne da tale malattia, istituita conformemente alla decisione 97/10/CE della Commissione, che è la sola zona del Sudafrica da cui i cavalli possono essere esportati verso altri paesi.

(4) Le competenti autorità veterinarie del Sudafrica hanno adottato le misure necessarie per debellare la malattia, compresa la vaccinazione degli animali ricettivi in un raggio di 20 km attorno alla zona del focolaio.

(5) La presenza di questa malattia nella zona di sorveglianza della Western Cape Province può costituire un grave pericolo per gli equidi della Comunità. Inoltre, il ricorso alla vaccinazione in un'area limitrofa alla zona indenne impedisce un'ulteriore regionalizzazione in conformità con la normativa comunitaria e le norme sanitarie riconosciute a livello internazionale.

(6) Anche se le autorità hanno sospeso tutte le esportazioni di cavalli registrati dalla zona indenne verso gli Stati membri, è necessario adottare misure di protezione a livello comunitario con riguardo all'ammissione temporanea, al transito ed all'importazione di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica.

(7) Occorre sospendere l'ammissione temporanea, le importazioni definitive e il transito di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica. Tuttavia, è necessario riesaminare la situazione alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti e dell'effetto delle misure adottate per controllare la malattia.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'ammissione temporanea, il transito e le importazioni di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate nei confronti dell'ammissione temporanea, del transito e delle importazioni di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 36).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2004**

recante modifica della decisione 2000/333/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam, per quanto riguarda la designazione dell'autorità competente

[notificata con il numero C(2004) 824]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/333/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam ⁽²⁾, designa il «National Fisheries Inspection and Quality Assurance Center (NAFIQACEN) of the Ministry of Fisheries» quale autorità competente nel Vietnam per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.
- (2) In seguito alla ristrutturazione dell'amministrazione del Vietnam, la competenza per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini è passata al «National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)». Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore.
- (3) La decisione 2000/333/CE va quindi modificata in conformità.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2000/333/CE il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il «National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)» è l'autorità competente nel Vietnam per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 3 maggio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 114 del 13.5.2000, pag. 42.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2004

che sospende il dazio antidumping istituito con decisione n. 2730/2000/CECA sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese

(2004/264/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito denominato «regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con decisione n. 2730/2000/CECA ⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese (di seguito denominata «RPC») e classificato al codice NC ex 2704 00 19 (di seguito denominato «prodotto in esame»). L'importo del dazio antidumping è pari all'importo fisso di 32,6 EUR per tonnellata di peso netto a secco.
- (2) In considerazione della scadenza, il 23 luglio 2002, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 963/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1310/2002 ⁽⁵⁾, ha stabilito che i procedimenti antidumping avviati ai sensi della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA ⁽⁷⁾ e ancora in vigore sono confermati e sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento di base a decorrere dal 24 luglio 2002. Analogamente, le misure antidumping adottate a seguito di inchieste antidumping tuttora pendenti sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di base a decorrere dal 24 luglio 2002.
- (3) Nel dicembre 2002 la Commissione ha avviato un riesame intermedio, su richiesta presentata da Eucoke-EEIG (di seguito denominato «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

- (4) In seguito al ritiro della denuncia da parte del richiedente, la Commissione ha proposto al Consiglio di chiudere il riesame intermedio.
- (5) Tuttavia, nel corso dell'inchiesta del riesame intermedio relativa al periodo 1° ottobre 2001 — 30 settembre 2002 (di seguito denominato «periodo di inchiesta»), sono state fornite alla Commissione informazioni relative a una modifica delle condizioni di mercato, avvenuta dopo il periodo di inchiesta (cioè tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003), che può giustificare la sospensione delle misure attualmente in vigore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha esaminato se tale sospensione fosse giustificata o meno.

B. MOTIVI

- (6) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che, nell'interesse della Comunità, le misure antidumping possono essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. L'articolo 14, paragrafo 4, specifica inoltre che le misure antidumping in questione possono divenire nuovamente efficaci, in qualsiasi momento, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
- (7) Nel corso dell'inchiesta del riesame intermedio un certo numero di parti interessate ha dichiarato che, dopo il periodo di inchiesta, la situazione del mercato è completamente cambiata. Le affermazioni si fondavano su un'offerta insufficiente del prodotto in esame e sull'elevato livello dei prezzi applicati dagli operatori commerciali sul mercato comunitario.
- (8) Considerata la gravità di tali affermazioni, la Commissione ha svolto un'ulteriore inchiesta per valutare la recente evoluzione dei volumi e dei prezzi del prodotto in esame per il periodo 1° ottobre 2002 — 30 settembre 2003. A tutte le parti interessate è stata data l'opportunità di presentare osservazioni. Tutte le parti interessate hanno cooperato alla nuova inchiesta, gli utilizzatori in misura minore.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30.⁽⁴⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9.⁽⁶⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.⁽⁷⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14.

- (9) Riguardo alle informazioni fornite da uno degli importatori che hanno cooperato e confermate dagli utilizzatori, nel periodo esaminato si è registrato un aumento del 20 %-50 % dei prezzi del prodotto in esame importato dalla RPC. Tale andamento dei prezzi è stato confermato anche dall'industria comunitaria. Anche l'industria dell'acciaio, che non è una parte interessata in questo procedimento, ha riferito di un aumento del 76 % dei prezzi di tutti i tipi di coke.
- (10) Considerato che gli utilizzatori europei non acquistano il prodotto in questione direttamente dalla RPC, ma dagli operatori commerciali che non effettuano un'accurata distinzione secondo l'origine del prodotto, le informazioni sul volume del prodotto in esame si sono basate sulle conclusioni di una rivista specializzata, *The Coke Market Report*, ritenuta fonte attendibile di informazioni sul mercato del coke. Tale pubblicazione ha segnalato un calo del 23 % delle importazioni dalla RPC, che sono passate, per tutti i tipi di coke, da 15,5 milioni di tonnellate nel 2002 a 12 milioni nel 2003. Questo calo è principalmente dovuto a un recente cambiamento della politica delle autorità cinesi, che hanno deciso di orientare la produzione cinese verso il mercato interno per soddisfare la crescente domanda nazionale, riducendo il numero di licenze di esportazione concesse agli esportatori cinesi. Per il 2004 è previsto un ulteriore calo delle importazioni dalla RPC di 6,5 milioni di tonnellate, sebbene tale informazione non sia stata ancora confermata, non avendo le autorità cinesi ancora rilasciato le licenze. In vista di una diminuzione del numero di licenze di esportazione rilasciate dalle autorità cinesi, per il 2004 si prevede un ulteriore aumento del 19 % dei prezzi del prodotto in esame. Poiché la notevole modifica dell'offerta del prodotto in esame è il risultato di un cambiamento della politica applicata dalle autorità cinesi, mancano dati che consentano alla Commissione di presupporre che tali modifiche abbiano carattere duraturo.
- (11) Per quanto concerne l'industria comunitaria, va osservato che dall'istituzione delle misure, nel 2000, la situazione è migliorata. Le vendite e i volumi di produzione sono leggermente diminuiti, analogamente al consumo comunitario, ma i prezzi delle vendite sono notevolmente aumentati. Gli investimenti sono aumentati di un terzo e l'occupazione del 10 %. Solo la quota di mercato è rimasta stabile (33 %), ma ciò è dovuto alla comparsa sulla scena di nuovi paesi esportatori, quali la Repubblica ceca e la Polonia, mentre la quota di mercato cinese, che rappresentava il 9 % del mercato comunitario nel periodo di inchiesta, ha subito un calo di oltre dieci punti percentuali. Anche la situazione del profitto è migliorata, quantunque esso non abbia ancora raggiunto il 10,5 % fissato come obiettivo dalla decisione n. 2730/2000/CECA. Dal 2000, tuttavia, l'industria comunitaria ha guadagnato 17 punti percentuali e durante il periodo di inchiesta ha recuperato la redditività. Inoltre, riguardo alla situazione successiva al periodo di inchiesta (cioè tra

il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003), si deve osservare che, sebbene i produttori comunitari abbiano segnalato un aumento nella produzione e nelle vendite sul mercato comunitario pari, rispettivamente, al 20 % e al 40 %, considerato che essi producono solo un terzo della domanda del mercato comunitario relativa al prodotto in esame, le importazioni dalla RPC rimangono essenziali per rifornire il mercato comunitario.

C. CONCLUSIONI

- (12) In conclusione, dati il carattere temporaneo della modifica delle condizioni di mercato e, in particolare, l'elevato livello dei prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell'inchiesta originaria, nonché l'asserita insufficienza di offerta del prodotto in esame, si ritiene che sia improbabile che il pregiudizio connesso con le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC riemerga a seguito della sospensione delle misure, che è nell'interesse della Comunità. Si propone pertanto di sospendere le misure in vigore per un periodo di nove mesi, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (13) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all'industria comunitaria la sua intenzione di sospendere le misure antidumping vigenti, dandole l'opportunità di presentare osservazioni. L'industria comunitaria non si è opposta a tale sospensione.
- (14) La Commissione ritiene pertanto che sussistano tutti i requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per sospendere il dazio antidumping imposto sul prodotto in esame. Di conseguenza, il dazio antidumping istituito con decisione n. 2730/2000/CECA dovrebbe essere sospeso per un periodo di nove mesi.
- (15) La Commissione continuerà a sorvegliare l'andamento delle importazioni e i prezzi del prodotto in esame. Qualora dovesse verificarsi, in qualunque momento, il ritorno ad un aumento dei volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC a prezzi oggetto di dumping, con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria, la Commissione provvederà a rendere nuovamente efficace il dazio antidumping abrogando la presente decisione di sospensione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio antidumping definitivo istituito con decisione n. 2730/2000/CECA sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704 00 19 10) e originario della RPC, è sospeso per un periodo di nove mesi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2004)

A pagina 29, allegato, «Allegato, Elenco dei carichi precedenti accettabili»:

anziché:

«Oleato metilico (ottadecenoatometilico)	112-62-9
Glicoli:»	

leggi:

«Oleato metilico (ottadecenoatometilico)	112-62-9
Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno)	64-18-6
Glicerina (glicerolo)	56-81-5
Glicoli:»	

anziché:

«Isoottanolo (alcole isoottilico)	26952-21-6
Soluzione di cloruro di magnesio	7786-30-3»

leggi:

«Isoottanolo (alcole isoottilico)	26952-21-6
Isopropanolo (alcole isopropilico; IPA)	67-63-0
Limonene (dipentene)	138-86-3
Soluzione di cloruro di magnesio	7786-30-3»